

BANCA D'ITALIA

Bollettino di Vigilanza



Numero 12 - Dicembre 2005

INDICE

PARTE PRIMA

PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE DELLE AUTORITÀ CREDITIZIE

I – BANCA D'ITALIA

1. Segnalazioni di vigilanza	3
2. Commissione di massimo scoperto	4
3. Fogli informativi	6
4. Attività bancaria fuori sede	7
5. Regolamento SGR/OICR. Chiarimenti	10
6. Provvedimento del 22 dicembre 2005. Istruzioni per la redazione del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato delle banche e delle società finanziarie capogruppo di gruppi bancari	20
7. Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 (Fascicolo "Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione")	24

PARTE SECONDA

PROVVEDIMENTI RILEVANTI DI CARATTERE PARTICOLARE

I – VARIAZIONI ALL'ALBO DELLE BANCHE

1. Iscrizioni	31
2. Cancellazioni	31
3. Altre variazioni	32

II – VARIAZIONI ALL'ALBO DEI GRUPPI BANCARI

1. Iscrizioni	33
2. Cancellazioni	33
3. Variazioni nella composizione	33
4. Altre variazioni	34

III – VARIAZIONI ALL'ELENCO SPECIALE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

1. Iscrizioni	35
2. Cancellazioni	35
3. Altre variazioni	35

IV – VARIAZIONI ALL'ALBO DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO E ALL'ELENCO ALLEGATO

– **Albo**

1. Iscrizioni	36
2. Cancellazioni	36
3. Altre variazioni	36

– **Elenco delle società di gestione estere armonizzate (allegato all'Albo)**

1. Iscrizioni	36
A) <i>Insedimento tramite succursale</i>	36
B) <i>Libera prestazione di servizi</i>	37
2. Cancellazioni	37
3. Altre variazioni	37

V – LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI

1. Autorizzazione all'operatività in regime di libera prestazione di servizi di banche italiane in Stati extra-comunitari	38
2. Autorizzazione all'operatività in regime di libera prestazione di servizi di banche extracomunitarie in Italia	38
3. Banche estere che – ai sensi della Direttiva 2000/12/CE – hanno notificato l'intenzione di prestare servizi nel territorio italiano su base transfrontaliera: aggiornamento dell'elenco	38

VI – PROVVEDIMENTI STRAORDINARI

– **Banche**

1. Amministrazione straordinaria	43
2. Nomina degli organi dell'amministrazione straordinaria	43

– **Società di intermediazione mobiliare**

1. Amministrazione straordinaria	43
2. Nomina degli organi dell'amministrazione straordinaria	44

–	Intermediari finanziari iscritti nell'Elenco speciale	
1.	Cancellazione dall'Elenco speciale	44

VII – SANZIONI AMMINISTRATIVE

1.	Sanzioni	
–	Banca del Crotonese – Credito Cooperativo	45
–	Banca di Credito Cooperativo di San Giorgio e Meduno	46
–	Banca di Credito Cooperativo di Scandale	47
–	Banca di Credito Cooperativo Padana Orientale San Marco – Rovigo	48
–	Banca San Francesco – Credito Cooperativo – Canicatti	49
–	Cassa Raiffeisen di Rifiano-Caines	51
–	Cassa Raiffeisen Ultimo – S. Pancrazio – Lauregno	52

VIII – VARIE

–	Banca di Credito Cooperativo di Oppido Lucano e Ripacandida	54
---	---	----

PARTE PRIMA

**PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
DELLE AUTORITÀ CREDITIZIE**

1. Segnalazioni di vigilanza

Il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 prevede che le società di intermediazione mobiliare (SIM), le società di gestione del risparmio (SGR) e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del TUB redigano il bilancio individuale conformemente ai principi contabili internazionali IAS/IFRS a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31.12.2006 (1).

Il medesimo decreto riconosce agli intermediari la facoltà di anticipare all'esercizio 2005 l'applicazione dei nuovi criteri contabili.

Al riguardo si ha preliminarmente presente che:

- a) l'adozione dei principi IAS richiede un'ampia revisione degli schemi di bilancio degli intermediari (il provvedimento della Banca d'Italia concernente i nuovi schemi di stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e variazioni del patrimonio netto è in corso di emanazione);
- b) la maggior parte degli intermediari ha scelto di redigere il bilancio individuale relativo all'esercizio 2005 sulla base della previgente disciplina (D.lgs. 87/92 e Provvedimenti della Banca d'Italia del 31 luglio 1992 per quanto concerne intermediari finanziari e SGR (2) e del 4 agosto 2000 per le SIM (3)).

Tutto ciò posto, al fine, per un verso, di assicurare la coerenza del bilancio d'esercizio con le segnalazioni di vigilanza e, per l'altro, di evitare disomogeneità tra le informazioni trasmesse alla Banca d'Italia dagli intermediari vigilati a seconda che gli stessi utilizzino o meno nella redazione del bilancio i nuovi criteri internazionali, si comunica che le SGR, le SIM e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale dovranno continuare a redigere le segnalazioni di vigilanza secondo le vigenti regole segnaletiche, che fanno riferimento alle disposizioni contenute nel D.lgs. 87/92 e ai relativi provvedimenti attuativi.

Ove, a motivo di problemi legati alla transizione dei sistemi informativi aziendali alle nuove regole contabili (IAS/IFRS), si determinino difficoltà nel produrre le segnalazioni di vigilanza sulla base delle vigenti regole, gli intermediari comunicano tempestivamente tale circostanza alla Banca d'Italia, illustrando le criticità rilevate.

(1) Per il bilancio consolidato l'obbligo decorre dal bilancio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005.

(2) Provvedimento del 31.7.1992 pubblicato nel Supplemento ordinario n. 103 alla G.U. n. 186 dell'8.8.1992, così come modificato dal provvedimento del 6.11.1998 pubblicato nella G.U. n. 269 del 17.11.1998 (*ndr*).

(3) Cfr. Bollettino di Vigilanza n. 8/2000 p. 3 s. (*ndr*).

2. Commissione di massimo scoperto

Come è noto, la legge n. 108 del 1996 ha apportato significative modifiche al regime penale del delitto di usura introducendo un parametro di riferimento per la valutazione dell'usuraietà degli interessi. Le "soglie d'usura" sono fissate nella misura del 50% in aumento rispetto ai tassi effettivi globali medi praticati per le diverse operazioni di credito dalle banche e dagli intermediari finanziari, rilevati dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi e pubblicati con cadenza trimestrale con decreto del Ministro dell'Economia.

L'applicazione di condizioni eventualmente usuarie da parte di un intermediario è, di norma, verificata sulla base del contenuto delle "istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" (pubblicate, nella versione aggiornata, nella G.U. n. 5 dell'8 gennaio 2003).

Lo scrupoloso rispetto delle "istruzioni" assicura, pertanto, l'univocità dei comportamenti da parte degli operatori e la confrontabilità tra il tasso in concreto applicato e la relativa "soglia" di legge. In tal senso depone il crescente interesse della magistratura, dei consulenti tecnici e degli organi investigativi sulle metodologie adottate nella rilevazione.

La legge sull'usura ha, fin dall'inizio della sua applicazione, posto numerosi problemi interpretativi. Ciò ha comportato la sottoposizione al vaglio dell'autorità giudiziaria di un numero crescente di questioni, con maggiori rischi reputazionali per il sistema bancario e finanziario; sono elevati, poi, i rischi operativi, connessi a errate applicazioni della disciplina suscettibili di determinare occasionali e modesti superi dei limiti normativi.

Da ultimo, nell'ambito di contatti intercorsi con le autorità inquirenti e dall'esame dei dati trasmessi dai soggetti vigilati nel quadro della "rilevazione", sono emersi dubbi interpretativi in merito all'eventuale impatto sulle condizioni economiche complessivamente applicate alla clientela della commissione di massimo scoperto, come è noto oggetto di specifica rilevazione.

In tale ambito – ferma restando la competenza esclusiva della magistratura nella valutazione dei casi concreti e al fine di agevolare, per il futuro, le verifiche da parte delle banche e degli intermediari finanziari – si riporta, in allegato, uno schema operativo elaborato dalla Banca d'Italia per valutare l'impatto dell'applicazione della commissione di massimo scoperto sulle condizioni complessivamente praticate; detto schema è conforme ad alcuni recenti orientamenti giurisprudenziali.

Commissione di massimo scoperto

Le "istruzioni per la rilevazione" prevedono (al punto C3) che – per le operazioni di apertura di credito in conto corrente, di finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e di *factoring* (1) – il tasso effettivo globale (TEG) si ottiene sommando gli interessi, rapportati ai saldi liquidi, con gli oneri, calcolati in percentuale sull'accordato (2).

In base al successivo punto C5 la commissione di massimo scoperto (*infra* CMS) non rientra nel calcolo del TEG ed è rilevata separatamente; la misura media rilevata, espressa in termini percentuali, è riportata in calce nelle tabelle dei tassi.

La scelta è coerente con la circostanza che l'entità della CMS dipende dalle modalità di utilizzo del credito da parte del cliente, limitandosi l'intermediario unicamente a predeterminarne la misura percentuale. Essa, infatti, rappresenta il compenso corrisposto dal cliente in relazione all'onere che l'intermediario sostiene per far fronte all'eventualità che venga aumentato lo scoperto di conto (3).

In tale contesto la verifica del rispetto delle "soglie" di legge da parte di ciascun intermediario richiede:

- il calcolo del tasso in concreto praticato – sommando gli interessi rapportati ai numeri debitori e gli oneri in percentuale sull'accordato, secondo le metodologie indicate al punto C3 – e il raffronto di tale tasso con la relativa soglia di legge;
- il confronto tra l'ammontare percentuale della CMS praticata e l'entità massima della CMS applicabile (cd. CMS soglia), desunta aumentando del 50% l'entità della CMS media pubblicata nelle tabelle.

L'individuazione di eventuali superi richiede l'attivazione di interventi per la loro eliminazione prima della relativa applicazione alla clientela.

Peraltro, l'applicazione di commissioni che superano l'entità della "CMS soglia" non determina, di per sé, l'usurarietà del rapporto, che va invece desunta da una valutazione complessiva delle condizioni applicate.

A tal fine, per ciascun trimestre, l'importo della CMS percepita in eccesso va confrontato con l'ammontare degli interessi (ulteriori rispetto a quelli in concreto praticati) che la banca avrebbe potuto richiedere fino ad arrivare alle soglie di volta in volta vigenti ("margine") (4).

Qualora l'eccedenza della commissione rispetto alla "CMS soglia" sia inferiore a tale "margine" è da ritenere che non si determini un supero delle soglie di legge.

(1) Si tratta delle uniche categorie di operazioni per le quali è applicabile, secondo le "istruzioni per la rilevazione", la commissione di massimo scoperto (cfr. punto C5).

(2) La formula è la seguente: $TEG = (INTERESSI \times 36.500 / \text{NUMERI DEBITORI}) + (\text{ONERI} \times 100 / \text{ACCORDATO})$. Le "istruzioni" specificano il contenuto di ciascun elemento delle formula.

(3) All'indicato punto C5 delle istruzioni si chiarisce che la "commissione nella tecnica bancaria viene definita come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto. Tale compenso – che di norma viene applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni – viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento".

(4) Tale "margine" è calcolato, per ciascun trimestre, sottraendo dagli interessi massimi che la banca avrebbe potuto richiedere (calcolato con la seguente formula: $INTERESSI = (\text{TASSO SOGLIA} - (\text{ONERI} \times 100 / \text{ACCORDATO})) \times \text{NUMERI DEBITORI} / 36500$) quelli effettivamente richiesti.

3. Fogli informativi

Sono pervenuti alla Banca d'Italia alcuni quesiti concernenti i fogli informativi disciplinati dalle disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari (Istr. vig. per le banche, tit. X, cap. 1, sez. II, par. 3).

In particolare, è stato chiesto se sia possibile mettere a disposizione i fogli informativi predisponendo un sistema informatico dal quale, su richiesta del cliente, sia il personale della banca a stampare la documentazione richiesta; tale modalità verrebbe comunicata alla clientela attraverso un'apposita segnalazione affissa nei locali della dipendenza.

Al riguardo, si ha presente che, secondo quanto previsto dalle Istruzioni di vigilanza, "i fogli informativi sono asportabili e messi a disposizione dei clienti nei locali aperti al pubblico anche mediante l'utilizzo di apparecchiature tecnologiche, purché consentano facilità di accesso e possibilità di stampa delle informazioni".

Tale previsione di carattere generale va applicata avendo riguardo al principio, stabilito dall'articolo 2 della deliberazione del CICR del 4 marzo 2003 (1), secondo cui "le informazioni ... sono rese alla clientela ... in modo chiaro ed esauriente, avuto anche riguardo alle caratteristiche dei rapporti e dei destinatari".

Ciò posto, si ritiene che, qualora una banca decida di mettere a disposizione della clientela i fogli informativi attraverso apparecchiature elettroniche, la facilità di accesso e la possibilità di stampare le informazioni debba essere valutata alla stregua della tipologia del rapporto cui il foglio informativo si riferisce e dei potenziali destinatari dell'offerta.

In particolare, per le operazioni e i servizi commercializzati con maggiore frequenza, con caratteristiche semplici o di maggiore diffusione presso la clientela al dettaglio (es., conti correnti, depositi, mutui abitativi) il requisito della facilità di accesso deve ritenersi soddisfatto allorché l'utenza possa procurarsi il documento direttamente; in tali ipotesi, infatti, l'intervento del personale – ove non limitato a un'assistenza tecnica per l'utilizzo delle apparecchiature elettroniche, prestata su eventuale richiesta dell'utente – non sembra necessario e potrebbe invece, in taluni casi, risolversi in un ostacolo o un disincentivo.

Diversamente, in caso di operazioni o servizi complessi, innovativi o indirizzati a una clientela specializzata, che possono richiedere un'assistenza specifica, ovvero di prodotti non commercializzati con frequenza presso la succursale, l'intervento di un dipendente della banca può reputarsi conforme alle richiamate disposizioni, potendo piuttosto agevolare l'acquisizione della documentazione cui il cliente è interessato.

(1) Cfr. Bollettino di Vigilanza n. 3/2003 p. 3 ss. (*ndr*).

4. Attività bancaria fuori sede

Le vigenti disposizioni di vigilanza sull'attività bancaria fuori sede prevedono che le banche possano effettuare la promozione e il collocamento dei prodotti e servizi bancari e finanziari – che non configurano strumenti finanziari o servizi di investimento disciplinati dal Testo Unico della Finanza – utilizzando propri dipendenti e promotori finanziari nonché altre banche o SIM e le rispettive reti di promotori finanziari, imprese ed enti di assicurazione e i rispettivi agenti assicurativi, intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del Testo Unico Bancario e i rispettivi agenti in attività finanziaria; limitatamente alle operazioni di credito al consumo, possono essere utilizzati come collocatori anche i fornitori dei beni per i quali viene effettuato l'affidamento (cfr. Istruzioni di Vigilanza, Tit. III, Cap. 2, sez. III e la comunicazione della Banca d'Italia dell'agosto 2002 (1)).

L'evoluzione delle modalità di distribuzione dei prodotti bancari e l'introduzione di nuove figure professionali, che operano nel campo dell'intermediazione finanziaria, in regime di riserva di attività, hanno indotto la Banca d'Italia a modificare la richiamata disciplina bancaria in materia di offerta fuori sede in un'ottica di semplificazione della stessa e di valorizzazione dell'autonomia imprenditoriale e organizzativa delle banche.

In particolare, nel rispetto della specifica disciplina eventualmente prevista per ciascuna categoria di soggetti incaricati, le banche potranno avvalersi ai predetti fini di propri dipendenti e promotori finanziari nonché di altre banche o SIM, di imprese ed enti di assicurazione, di agenti assicurativi, di intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del Testo Unico Bancario, di agenti in attività finanziaria, nonché di altri soggetti convenzionati che svolgano in via principale un'attività professionale o commerciale, cui è funzionale la distribuzione di prodotti bancari.

Si conferma che l'operatività cui si fa riferimento nelle presenti disposizioni consiste esclusivamente nella "promozione" di prodotti e servizi bancari, intesa come pubblicizzazione e consulenza nei confronti di potenziale clientela, nonché nel "collocamento" dei medesimi, che si sostanzia nella raccolta delle proposte contrattuali firmate dai clienti, in una prima eventuale istruttoria e nel successivo inoltro della proposta stessa alla banca.

Resta fermo, inoltre, che l'offerta fuori sede di strumenti finanziari e servizi di investimento da parte delle banche esula dai contenuti della presente comunicazione, essendo disciplinata dal Testo Unico della Finanza (Parte II, titolo II, capo IV) e dalle relative norme di attuazione.

Nel nuovo quadro regolamentare assume particolare rilievo la selezione in concreto dei soggetti incaricati di offrire fuori sede prodotti bancari, in quanto avvalersi di canali distributivi diversificati, se da un lato consente una maggiore capillarità dell'offerta, dall'altro comporta rischi aggiuntivi. È quindi necessario che le banche conducano un'attenta valutazione della coerenza delle scelte effettuate con le strategie aziendali e con i rischi che si intendono assumere.

In linea con i principi contenuti nelle Istruzioni di vigilanza in materia di controlli interni, le banche dovranno svolgere un'approfondita analisi delle implicazioni che le modalità distributive adottate potranno comportare sui sistemi aziendali di valutazione e di controllo dei rischi.

Dovranno, altresì, essere attentamente considerate le capacità professionali e i presidi operativi assicurati dal soggetto incaricato, soprattutto se quest'ultimo non svolga in via esclusiva attività nel settore finanziario, al fine di evitare il verificarsi di situazioni di conflitto o confusione tra l'operatività propria e quella svolta per conto e nell'interesse della banca.

(1) Cfr. Bollettino di Vigilanza n. 8/2002 p. 38 ss. (ndr).

Assume rilievo, inoltre, la necessità di prevenire i rischi insiti nella scissione tra responsabilità della banca e svolgimento del servizio di distribuzione da parte di soggetti terzi. In relazione a ciò, l'incarico dovrà essere formalizzato in un contratto scritto che definisca condizioni, contenuti e limiti dell'operatività, con particolare riguardo ai livelli quali-quantitativi del servizio, alla predisposizione di un adeguato sistema di reporting dell'attività svolta, al rispetto degli obblighi di trasparenza e di riservatezza, all'attribuzione dei rischi connessi all'esecuzione delle operazioni. Le previsioni contrattuali devono chiaramente delimitare la portata dell'incarico in conformità delle richiamate nozioni di promozione e collocamento; nel caso di operazioni di finanziamento, il contratto deve precisare che la valutazione del merito creditizio resta di esclusiva competenza della banca.

Andranno anche adottate clausole contrattuali e concrete modalità operative idonee ad assicurare condizioni di efficiente e corretto svolgimento delle relazioni con l'utenza (la clientela, in particolare, deve poter individuare in maniera univoca la controparte bancaria con cui viene in contatto).

L'affidamento dell'offerta fuori sede a soggetti esterni non esime la banca da adottare ogni precauzione volta ad assicurare il rispetto delle disposizioni che regolano la distribuzione di prodotti e servizi, tra cui si richiamano la normativa in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e quella di contrasto al riciclaggio nonché le specifiche disposizioni a tutela del consumatore.

Nelle ipotesi in cui le banche decidano di avvalersi di soggetti sottoposti a forme di controllo pubblico (ad esempio mediatori creditizi o agenti in attività finanziaria), esse dovranno accertarsi che l'attività svolta per conto delle medesime, non contrasti con la specifica disciplina che regola tali soggetti.

In particolare, nel caso in cui le banche si avvalgano di mediatori creditizi, si richiamano le indicazioni contenute nella citata comunicazione dell'agosto 2002, secondo cui l'attività di mediazione può essere svolta – nel rispetto della normativa di settore – anche sulla base di apposite convenzioni con la banca, a condizione che il contenuto delle medesime sia tale da non compromettere i requisiti di neutralità e indipendenza del mediatore (andranno ad esempio evitate clausole che impongano a quest'ultimo di operare in via esclusiva per la banca).

Per quanto riguarda gli agenti in attività finanziaria, si tratta, come noto, di soggetti iscritti in un apposito elenco in quanto incaricati da uno o più intermediari finanziari ex articolo 106 o 107 del TUB di promuovere e concludere contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, TUB, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali.

In proposito, essendo pervenuti diversi quesiti, si precisa che gli agenti in attività finanziaria, ai sensi della disciplina di settore (D.M. n. 485 del 2001), oltre a stipulare contratti di agenzia solo con intermediari finanziari ex articolo 106 o 107 TUB, possono svolgere in rapporto diretto con le banche esclusivamente la promozione dei contratti stipulati dalle banche stesse nell'esercizio delle attività indicate nell'articolo 106, comma 1, del TUB.

Ciò posto, si ritiene che gli agenti in attività finanziaria, per effetto del citato D.M., non possano svolgere per conto delle banche né attività di promozione di prodotti bancari diversi da quelli di cui all'articolo 106, comma 1, del TUB, né attività di collocamento di qualsivoglia prodotto bancario. In vista di un ampliamento in tal senso della disciplina degli agenti, la Banca d'Italia ha interessato il Ministero dell'Economia; si precisa che l'ampliamento prospettato non riguarderebbe la possibilità di stipulare contratti di agenzia tra banche e agenti, possibilità che resterebbe comunque esclusa.

Si conferma infine – ove non diversamente disciplinato con la presente comunicazione – quanto previsto dalle disposizioni di vigilanza sull'attività bancaria fuori sede richiamate in premessa.

Il contenuto della presente comunicazione verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (2).

(2) Pubblicato nella G.U. n. 11 del 14.1.2006 – Serie generale (*ndr*).

5. Regolamento SGR/OICR. Chiarimenti

Sono pervenute alla Banca d'Italia, da parte di operatori e associazioni di categoria, richieste di chiarimenti concernenti alcune disposizioni contenute nel Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio del 14 aprile 2005 (di seguito: "Regolamento") (1), con il quale è stata rivista la disciplina emanata dalla Banca d'Italia in materia di società di gestione e di organismi di investimento collettivo del risparmio.

In allegato si riportano le risposte ai quesiti pervenuti.

(1) Cfr. Bollettino di Vigilanza n. 4/2005 p. 7 (*ndr*).

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE E CONTROLLI INTERNI (Titolo IV, Capitolo III del Regolamento)

Quesito n. 1: *La responsabilità dell'organo amministrativo nell'ambito del processo di investimento (Sezione II, par. 1 e 2)*

È stato chiesto di precisare, alla luce delle disposizioni in materia di compiti degli organi sociali, quali siano le responsabilità dell'organo amministrativo nell'ambito del processo di investimento.

Al riguardo, il Regolamento definisce le regole di funzionamento degli organi delle società di gestione del risparmio (SGR) e ne stabilisce i compiti essenziali.

Le disposizioni non individuano un modello di governo societario univoco, ma delineano un quadro di principi e regole per il buon funzionamento aziendale in base al quale le SGR definiscono la struttura di *governance*, coerentemente con le proprie specificità. In tal senso, l'attribuzione di poteri amministrativi ad organi delegati (comitato esecutivo e amministratori delegati) o l'istituzione di specifici comitati in seno all'organo amministrativo (comitato *audit*, comitato compensi, ecc.) rientrano tra le autonome scelte della SGR volte ad assicurare, tenuto conto della complessità e della dimensione aziendali, l'efficacia e l'efficienza del governo societario. In ogni caso, all'organo amministrativo deve essere trasmessa una informativa puntuale e continua circa il generale andamento della gestione, la sua prevedibile evoluzione e le operazioni di maggiore rilievo.

Ciò posto, con riguardo al quesito in esame, va preliminarmente osservato che il processo di investimento è rappresentato da un insieme complesso di decisioni, di attività, di atti, attribuiti a diversi organi e strutture che culmina nella scelta degli investimenti per i patrimoni gestiti, coerenti con i mandati ricevuti. Il processo di investimento deve essere adeguato alle caratteristiche dei patrimoni gestiti, con riguardo sia alle loro dimensioni sia alle finalità dell'investimento.

La determinazione del processo di investimento comprende l'allocazione dei poteri decisionali tra i diversi organi; individua le funzioni/strutture di supporto alle decisioni (comitati strategici, tattici, ecc.) e i sistemi informativi di ausilio alle scelte gestionali.

Il Regolamento prevede che l'organo amministrativo approvi il processo di investimento e ne valuti periodicamente l'adeguatezza. A quest'ultimo riguardo, esso stabilisce la periodicità con cui il processo, in via ordinaria, è sottoposto a revisione (esempio: con cadenza annuale), fermo restando che occorre verificarne l'adeguatezza ogni qual volta se ne manifesti l'esigenza (esempio: modifica delle modalità di gestione dei patrimoni, crescita consistente delle masse gestite, verificarsi di disfunzioni nell'attività di investimento).

Nell'ambito del processo di investimento, i compiti minimali dell'organo amministrativo attengono alla periodica definizione dei livelli di rischio dei portafogli gestiti, nonché alla verifica del loro rispetto e del generale andamento delle gestioni.

Tali compiti, nel caso in cui ciò sia funzionale a una gestione efficiente e nell'interesse dei partecipanti ai fondi, possono essere attribuiti ad organi delegati, compatibilmente con le previsioni dello statuto sociale. In tal caso, l'organo amministrativo delibera il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Sarà prevista una informativa puntuale all'organo amministrativo circa l'esercizio della delega; tale informativa avrà una periodicità almeno trimestrale.

Quesito n. 2: *Esternalizzazione della funzione di revisione interna*

È stato chiesto di precisare quali siano i ruoli del responsabile della revisione interna presso l'*outsourcer* e del responsabile della verifica dell'adempimento da parte dell'*outsourcer* degli impegni assunti (Sezione II, par. 3.3 e Sezione III, par. 3.1).

In via generale, si osserva che nel caso di esternalizzazione della funzione di revisione, il Regolamento individua i presidi volti ad assicurare il corretto svolgimento di tale attività.

A tal fine, è previsto che presso l'*outsourcer* sia individuato il responsabile dell'*internal audit* per la SGR (Sezione II, par. 3.3); come in tutti i casi di esternalizzazione di attività, la SGR individua, a sua volta, al proprio interno il responsabile della verifica dell'adempimento da parte dell'*outsourcer* degli impegni assunti e della qualità del servizio offerto (cfr. Sezione III, par. 3.1).

I ruoli dei due soggetti non si sovrappongono. Essi svolgono compiti complementari, al fine di assicurare l'efficace svolgimento dell'attività di revisione interna.

In particolare, l'individuazione da parte dell'*outsourcer* di uno specifico soggetto, che assume la responsabilità operativa dello svolgimento dei compiti di controllo, risponde all'esigenza di evitare incertezze circa il soggetto a cui è imputabile l'attività di revisione, anche al fine di garantire a quest'ultimo – specie nel caso in cui l'*outsourcer* faccia parte dello stesso gruppo della SGR – il necessario grado di autonomia.

Presso la SGR è invece individuato un soggetto che verifichi il corretto svolgimento dell'incarico da parte dell'*outsourcer*. Nello svolgimento di tale compito – essenziale per verificare la funzionalità dell'attività di revisione interna – l'incaricato non deve trovarsi in una posizione subordinata rispetto alla struttura operativa della SGR. Nelle SGR di più ridotte dimensioni il soggetto in questione può anche essere individuato tra i membri dell'organo amministrativo, non in possesso di altre deleghe.

Quesito n. 3: *Affidamento dell'incarico di calcolare il valore della quota alla banca depositaria: compiti della SGR* (Sezione III, par. 1)

È stato posto un quesito circa i compiti della SGR in caso di affidamento dell'incarico di calcolare il valore della quota dei fondi alla banca depositaria.

Si osserva in via preliminare che la possibilità per la SGR di incaricare la banca depositaria di effettuare il calcolo del valore della quota si desume dall'art. 38 del Testo unico della finanza, che distingue tale ipotesi dalla delega di funzioni a terzi (art. 33 TUF).

La disciplina del Regolamento ha il duplice fine di: *i*) assicurare l'accuratezza del calcolo del valore della quota; *ii*) evitare incertezze circa i compiti affidati alla banca depositaria e le relative modalità di svolgimento.

Sotto il primo profilo, il Regolamento richiede alle SGR di valutare l'adeguatezza della banca depositaria a calcolare il valore della quota, anche in relazione alle caratteristiche degli investimenti del fondo. La valutazione riguarda le risorse umane e tecniche, le procedure di valorizzazione e di controllo, le metodologie di valutazione dei beni del fondo che la banca depositaria intende impiegare per lo svolgimento dell'incarico.

Una volta affidato l'incarico, l'organo amministrativo della SGR delibera la periodicità e l'estensione delle verifiche sull'idoneità della banca depositaria a effettuare il calcolo del valore della quota, ferma restando l'esigenza di valutare l'adeguatezza del processo di valorizzazione ogni qual volta se ne manifesti la necessità (rilevanti modifiche quali-quantitative degli investimenti, verificarsi ripetuto di disfunzioni, ecc.).

Per quanto attiene al secondo profilo, nella convenzione che, ai sensi del Regolamento, viene stipulata tra la SGR e la banca depositaria devono essere definiti con precisione i compiti (e le rispettive responsabilità) riguardo al calcolo del valore della quota e alla procedura di valorizzazione.

CRITERI GENERALI E CONTENUTO MINIMO DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO (Titolo V, Capitolo I del Regolamento)

Quesito n. 4: *Politica di investimento del fondo* (Sezione II, par. 3.1.3)

Sono stati chiesti chiarimenti in merito alle indicazioni da fornire nel regolamento del fondo circa la politica di investimento, i limiti alle diverse componenti del portafoglio e l'incidenza degli strumenti finanziari derivati sui rischi del fondo.

Al riguardo, le disposizioni vigenti prevedono che, nell'ambito della politica di investimento, il regolamento del fondo indica le caratteristiche dei beni nei quali il fondo può essere investito (categorie di emittenti, settori merceologici, ecc.), stabilisce la rilevanza che le singole componenti possono avere nella composizione del portafoglio, esplicita le finalità con cui vengono utilizzati i derivati e la loro incidenza sui rischi del fondo, descrive le modalità con cui il gestore effettua le scelte di investimento al fine di perseguire le finalità del fondo (stile di gestione, tecniche di investimento, ecc.) nonché ogni altro elemento caratteristico della politica di investimento.

Le indicazioni concernenti la politica di investimento devono formare un quadro coerente in modo che emerga con chiarezza il profilo di rischio-rendimento atteso del fondo.

Ciò posto, con riguardo alle informazioni relative alle singole componenti del portafoglio, il regolamento del fondo indica la percentuale massima rispetto all'attivo che dette componenti possono raggiungere (esempio: il fondo può investire in azioni sino al 30 per cento del totale delle attività). A tale fine, si fa riferimento a categorie omogenee di beni significative in relazione all'oggetto di investimento e alla complessiva politica di investimento del fondo (ad es., per un fondo azionario globale potrebbe essere significativa un'aggregazione di tipo geografico delle azioni, quale azioni USA, azioni UE, ecc.) Per quanto attiene all'incidenza degli strumenti finanziari derivati sui rischi del fondo, il regolamento indica le finalità con cui la SGR intende utilizzare i derivati (esempio: la copertura dei rischi). Nel regolamento, inoltre, vanno fissati, rispetto al valore complessivo netto del fondo, il limite massimo di utilizzo complessivo dei derivati e quello specifico relativo all'utilizzo di derivati per finalità diverse da quelle di copertura.

Quesito n. 5: *Compiti dei comitati dei partecipanti ai fondi immobiliari riservati a investitori qualificati* (Sezione III)

È stato chiesto se i partecipanti ai fondi immobiliari chiusi riservati a investitori qualificati, attraverso i comitati che li rappresentano, possano influenzare le SGR nella scelta dei soggetti incaricati di svolgere le attività di *property* e di *facility management*.

Al riguardo, si osserva in via preliminare che:

- i compiti di *property* e *facility management* comprendono una serie di attività (quali, la gestione dei rapporti con i locatari, l'amministrazione degli immobili, la progettazione degli interventi di ristrutturazione) essenziali per la buona gestione del patrimonio immobiliare del fondo; tali compiti possono essere svolti anche da soggetti diversi dal gestore, sulla base di quanto previsto dalla disciplina del Regolamento in materia di deleghe di funzioni aziendali (cfr. Titolo IV, Capitolo III, Sezione III, par. 3.1);
- per i fondi comuni riservati a investitori qualificati, a motivo delle minori esigenze di eterotutela dei partecipanti e della circostanza che spesso i regolamenti sono modellati su specifiche esigenze dei potenziali investitori, il Regolamento detta solo alcune disposizioni essenziali riguardo al contenuto minimo dei regolamenti di gestione.

In tale ambito, è ammessa, in generale, la costituzione di comitati rappresentativi dei partecipanti, a condizione che: *i*) il regolamento definisca con chiarezza i compiti dei comitati nonché i criteri e le procedure delle decisioni, che devono rispondere a canoni di buona gestione; *ii*) non venga compressa l'indipendenza della SGR che, nel tenere conto delle deliberazioni del comitato, ne assume in definitiva la responsabilità.

In relazione a ciò, non si ravvisano controindicazioni alla partecipazione (attraverso, ad esempio, la formulazione di pareri o l'esercizio di un potere di veto) dei comitati rappresentativi dei partecipanti ai fondi riservati alle procedure di scelta del *property* o del *facility manager*, nel rispetto delle cautele prima citate e avendo cura che non si verifichino soluzioni di continuità nello svolgimento di tali compiti. La SGR, dal canto suo, deve verificare, nell'interesse dei partecipanti e ai fini della buona gestione del patrimonio immobiliare del fondo, che le deliberazioni del comitato siano conformi ai criteri indicati nel regolamento e siano assunte nel rispetto delle procedure ivi previste.

Quesito n. 6: *fondi immobiliari riservati a investitori qualificati. Accordi di esclusiva per lo svolgimento dei compiti di property e facility management*

Alcuni operatori hanno osservato che – in caso di apporto di beni immobili al fondo o di aste di grandi complessi immobiliari – l'apportante o il venditore, in alcuni casi, condizionano la conclusione delle operazioni alla stipula di un accordo di esclusiva per lo svolgimento dei compiti di *property* e *facility manager*. Si chiede se l'esistenza di tali accordi, o la possibilità di concluderli, debba essere prevista nel regolamento di gestione del fondo.

Al riguardo, si osserva in via preliminare che, in base ai principi di chiarezza e completezza per la redazione dei regolamenti (cfr. Titolo V, Capitolo I, Sezione I, par. 3), i relativi testi devono consentire all'investitore la piena e agevole comprensione delle caratteristiche dei fondi e delle loro possibilità operative.

Ciò posto, si fa presente che – in relazione alla rilevanza per la gestione del fondo delle richiamate condizioni poste dal venditore o dall'apportante degli immobili – il regolamento deve esplicitamente indicare la possibilità di stipulare accordi di esclusiva per lo svolgimento dell'attività di *property* e di *facility management* anche con soggetti che conferiscano o vendano beni al fondo. Nel rendiconto di gestione del fondo (parte D della nota integrativa) deve essere fornita una completa informativa (soggetto incaricato, contenuto della convenzione, condizioni economiche pattuite, durata dell'esclusiva, ecc.) riguardo agli accordi stipulati.

La SGR, prima di perfezionare accordi della specie, deve valutare, anche in relazione alla complessiva operazione a cui sono collegate, la rispondenza di tali convenzioni ai principi di buona gestione del fondo, motivando le proprie scelte nelle delibere che approvano gli accordi.

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO: DIVIETI E NORME PRUDENZIALI DI CONTENIMENTO E FRAZIONAMENTO DEL RISCHIO (Titolo V, Capitolo III del Regolamento)

Quesito n. 7: *Ammissibilità per un fondo di assumere posizioni corte in strumenti finanziari derivati con sottostante un titolo nozionale obbligazionario (Sezione II, par. 5)*

È stato chiesto se una posizione corta in strumenti finanziari derivati, con sottostante un titolo nozionale obbligazionario, costituisca o meno una vendita allo scoperto, nel caso in cui il fondo disponga di liquidità o titoli di rapida e sicura liquidabilità per un controvalore equivalente a quello dell'esposizione in derivati.

A tal fine, si osserva in via preliminare che il Regolamento (cfr. Titolo I) definisce "vendite allo scoperto" tutte le operazioni in cui l'OICR è esposto al rischio di: *i*) non essere in grado di consegnare lo

strumento finanziario oggetto della vendita per il regolamento dell'operazione; *ii*) dover acquistare gli strumenti finanziari a un prezzo più elevato di quello al quale li consegna, subendo in tal modo una perdita.

Nell'ambito della disciplina dell'operatività in strumenti finanziari derivati, è stabilito, coerentemente con tale definizione, che un'operazione in derivati equivale a una vendita allo scoperto se vi sia per il fondo un obbligo di consegnare a scadenza le attività sottostanti il contratto derivato, ad eccezione del caso in cui i titoli sottostanti siano presenti nel portafoglio del fondo per tutta la durata dell'operazione.

È stato altresì precisato che non configurano vendite allo scoperto: *i*) le operazioni in derivati regolate in contanti, a condizione che il fondo detenga disponibilità liquide o titoli di rapida e sicura liquidabilità il cui valore corrente sia almeno equivalente a quello degli impegni assunti; *ii*) le posizioni relative a strumenti finanziari derivati su titoli nozionali di natura obbligazionaria, se il fondo detiene strumenti finanziari che abbiano una stretta correlazione con quelli consegnabili.

Ciò stante, una posizione corta in strumenti finanziari derivati, con sottostante un titolo nozionale obbligazionario, non regolabile a scadenza in contanti, costituisce una vendita allo scoperto a meno che il fondo non detenga nel proprio portafoglio i titoli consegnabili o strumenti che con gli stessi abbiano una stretta correlazione.

Quesito n. 8: *Strumenti finanziari derivati su titoli nozionali di natura obbligazionaria. Caratteristiche degli strumenti finanziari che abbiano una stretta correlazione con i titoli consegnabili (Sezione II, par. 5)*

Il Regolamento prevede che le operazioni relative a strumenti finanziari derivati su titoli nozionali di natura obbligazionaria non sono considerate vendite allo scoperto se il fondo detiene strumenti finanziari che abbiano una stretta correlazione (sulla base di parametri quali la valuta di denominazione, la vita residua o indicatori sintetici quali la *duration*) con quelli consegnabili (cfr. Titolo V, Capitolo III, Sezione II, Paragrafo 5). È stato chiesto di precisare se gli OICR possano essere considerati tra i titoli "strettamente correlati".

Al riguardo, si osserva che le quote di fondi comuni di investimento rientrano nella definizione di strumenti finanziari contenuta nel TUF (cfr. art. 1, comma 2); conseguentemente, se il portafoglio dell'OICR, nel suo complesso, possiede le caratteristiche di correlazione richieste dalla disposizione, le quote del fondo possono essere considerate strumenti finanziari strettamente correlati ai titoli consegnabili.

Tuttavia, tenuto conto che il patrimonio degli OICR è gestito in modo dinamico, le SGR considerano strettamente correlati solo gli OICR di cui siano in grado di controllare con continuità il portafoglio e di verificare, conseguentemente, la sussistenza dei parametri di correlazione rilevanti (valuta di denominazione, *duration*, ecc.). I criteri in base ai quali la SGR determina la sussistenza della stretta correlazione di un OICR con un titolo consegnabile devono essere definiti in via generale con delibera dall'organo amministrativo e documentati caso per caso.

Quesito n. 9: *Rischio di controparte degli strumenti finanziari derivati OTC. Calcolo dell'equivalente creditizio (Allegato V.3.2).*

È stato chiesto se, ai fini del calcolo dell'equivalente creditizio, l'esposizione futura possa essere quantificata utilizzando, per tutte le tipologie di contratto, il coefficiente relativo ai contratti su titoli di capitale con durata residua di oltre 5 anni, il cui valore è più elevato rispetto a quello dei coefficienti applicabili alle altre tipologie di derivati OTC, che possono essere acquistati da un fondo.

Al riguardo, si ha preliminarmente presente che l'equivalente creditizio il cui valore, moltiplicato per 1,6 per cento, costituisce l'esposizione a fronte del rischio di controparte è dato dalla somma del costo di

sostituzione del contratto – cioè, del valore intrinseco, se positivo, del contratto – e dell'esposizione creditizia futura.

Quest'ultima tiene conto della probabilità che in futuro il valore intrinseco del contratto possa aumentare o, se negativo, possa divenire positivo.

L'esposizione creditizia futura si determina moltiplicando il valore nominale di ciascun contratto con coefficienti che variano a seconda delle attività sottostanti e della durata residua del contratto stesso.

Ciò posto, non si ravvisano controindicazioni ad utilizzare, per tutte le tipologie di contratti, il coefficiente più elevato tra quelli previsti; tale scelta appare prudente in quanto comporta una sovrastima dell'esposizione a fronte del rischio controparte, tra l'altro riducendo l'operatività potenziale in derivati.

La semplificazione del calcolo dell'esposizione al rischio di controparte a fronte di derivati OTC non deve, peraltro, riflettersi negativamente sulla capacità della SGR di misurare e gestire con precisione tale tipologia di rischio.

Quesito n. 10: *Limiti di utilizzo degli strumenti finanziari derivati nel caso di esistenza tra le attività degli OICR di poste non negoziabili e infruttifere, quali il risparmio di imposta.*

È stato chiesto se, nelle more dell'adeguamento dei testi regolamentari dei fondi al Regolamento, gli strumenti finanziari derivati possano essere utilizzati per assumere esposizioni anche per la parte del portafoglio rappresentato da poste non negoziabili e infruttifere (quali il c.d. "risparmio" di imposta).

Al riguardo, si ha presente che il Regolamento consente di utilizzare gli strumenti finanziari derivati, purché l'esposizione in tali strumenti finanziari non superi il valore complessivo netto del fondo (cfr. Titolo V, Capitolo III). Il regolamento di gestione deve esplicitare se e con quali finalità il fondo intende avvalersi dei derivati e indicare la loro incidenza sui rischi del fondo (cfr. Titolo V, Capitolo I).

Nel caso in esame, l'impiego di strumenti finanziari derivati permetterebbe al fondo di ottenere un'esposizione verso gli strumenti finanziari oggetto di investimento coerente con la propria politica di investimento, nonostante la presenza nel portafoglio di poste non negoziabili e infruttifere.

In sostanza, gli strumenti finanziari derivati verrebbero utilizzati con la finalità di una buona gestione del portafoglio, in quanto permetterebbero di realizzare al meglio, tenuto conto della presenza delle poste in questione, gli obiettivi del fondo.

Ciò posto, non si ravvisano controindicazioni all'impiego dei derivati per assumere esposizioni verso strumenti finanziari, purché:

- gli strumenti finanziari derivati vengano utilizzati per meglio realizzare gli obiettivi di gestione del fondo;
- il regolamento di gestione preveda esplicitamente la possibilità di utilizzare gli strumenti finanziari derivati per finalità di buona gestione del portafoglio.

Quanto al limite entro il quale possono essere utilizzati gli strumenti finanziari derivati, tenuto conto dell'esigenza di evitare che il fondo si trovi nella condizione di non potere far fronte ai propri impegni, si raccomanda che l'esposizione massima in strumenti finanziari derivati sia prudenzialmente contenuta, in presenza di poste non negoziabili e illiquide, entro il valore complessivo netto del fondo, calcolato deducendo dalle attività del fondo anche tali poste.

Quesito n. 11: *Operazioni di collocamento del gruppo* (Sezione II, par. 6.3)

È stato chiesto di chiarire se un fondo – fermo restando il divieto di acquistare, in fase di collocamento, strumenti finanziari in misura superiore al 25 per cento dell'ammontare dell'impegno di

collocamento assunto dalle società del gruppo di appartenenza della SGR – possa acquistare strumenti finanziari della specie, eccedenti tale limite, da collocatori non appartenenti al gruppo della SGR.

Al riguardo, si ha preliminarmente presente che la disposizione in esame ha la finalità di prevenire possibili conflitti di interesse tra la SGR e il proprio gruppo di appartenenza, nell'ambito di operazioni di collocamento di strumenti finanziari.

In particolare, il limite posto all'acquisto di titoli collocati da società facenti parte del gruppo della SGR mira a contemperare l'esigenza di permettere al fondo di partecipare a operazioni per esso vantaggiose, quale l'acquisto di titoli in fase di collocamento, con quella di evitare che le scelte di investimento del fondo siano condizionate da logiche di gruppo.

Ciò posto, il divieto in argomento va interpretato coerentemente con le finalità della norma, che vuole impedire che il fondo possa avvantaggiare una società del gruppo acquistando titoli per un controvalore superiore al 25 per cento dell'impegno di collocamento di tali società.

Conseguentemente:

- nel caso in cui l'impegno di collocamento assunto dalle società del gruppo di appartenenza della SGR sia indipendente dagli impegni assunti – nell'ambito della medesima operazione di collocamento – da altri collocatori estranei al gruppo della SGR, il divieto in questione riguarda esclusivamente l'acquisto di titoli da società del gruppo di appartenenza della SGR. Il fondo può, invece, acquistare senza limitazioni detti titoli da società estranee al gruppo di appartenenza della SGR, in quanto tali acquisti non avrebbero alcun riflesso sull'impegno di collocamento assunto dalle società del gruppo della SGR (esempio: se l'ammontare dell'operazione di collocamento è di 100 e l'impegno di collocamento delle società del gruppo della SGR è 10, il fondo può acquistare titoli sino a un importo massimo di 2,5 da società del gruppo della SGR e senza limiti da società estranee al gruppo della SGR);
- nel caso in cui l'impegno di collocamento assunto dalle società del gruppo di appartenenza della SGR subisca variazioni in conseguenza del collocamento di titoli effettuato da soggetti estranei al gruppo (esempio: l'impegno di collocamento delle società del gruppo della SGR è definito in relazione ai titoli collocati da collocatori terzi), il limite di acquisto di titoli da società del gruppo della SGR va calcolato tenendo conto anche degli acquisti effettuati presso collocatori non appartenenti al gruppo della SGR (esempio: se l'impegno di collocamento delle società del gruppo della SGR è pari a 10 rispetto a un collocamento complessivo di 100 e tale impegno varia in conseguenza del collocamento effettuato da altri collocatori, il fondo può acquistare titoli sino a un importo massimo di 2,5, sommando sia gli acquisti effettuati presso i collocatori del gruppo che quelli effettuati presso terzi).

Quesito n. 12: *Fondi aperti riservati. Investimento in fondi chiusi* (Sezione V, par. 1)

È stato chiesto se i fondi aperti riservati, così come gli OICR aperti non armonizzati, possano investire il proprio patrimonio interamente in fondi chiusi quotati, sebbene non sia espressamente previsto dalle vigenti disposizioni.

Al riguardo, si osserva in via preliminare che le disposizioni relative all'oggetto dell'investimento dei fondi riservati rinviano a quelle degli OICR destinati alla generalità del pubblico; ulteriori disposizioni ampliano poi l'operatività dei fondi riservati nell'acquisizione di quote di OICR speculativi e chiusi, con la finalità di offrire maggiori opportunità di investimento a tali OICR, a motivo della particolare qualificazione dei loro partecipanti.

Con riferimento all'investimento in fondi chiusi quotati, il Regolamento prevede che gli OICR non armonizzati possano investire l'intero loro patrimonio in tali OICR; nulla è invece espressamente previsto per i fondi aperti riservati.

Ciò posto, coerentemente con le finalità della disciplina, le disposizioni relative all'investimento in parti di OICR dei fondi riservati vanno interpretate nel senso di non limitare le opportunità di investimento di tali fondi rispetto a quelli destinati alla generalità del pubblico. Ne deriva che anche i fondi aperti riservati possono investire l'intero loro patrimonio in fondi chiusi quotati, secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia di OICR aperti non armonizzati (cfr. Titolo V, Capitolo III, Sezione III).

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO DEL FONDO E CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA (Titolo V, Capitolo IV del Regolamento)

Quesito n. 13: *Fondi aperti non armonizzati. Valorizzazione degli investimenti in fondi speculativi (Sezione II)*

Sono stati chiesti chiarimenti in merito alle modalità di valorizzazione delle quote dei fondi speculativi detenuti dai fondi non armonizzati, nel caso in cui le prime siano valorizzate con una frequenza (es., una volta al mese) inferiore a quella, almeno settimanale, delle quote dei fondi aperti non armonizzati.

A tale riguardo, si ha preliminarmente presente che le procedure di calcolo del valore della quota – in relazione alla tipologia dei beni nei quali è investito il patrimonio del fondo e alla complessità del contesto operativo – devono assicurare costantemente una rappresentazione fedele e corretta del patrimonio del fondo.

In relazione a ciò, le SGR adottano specifici criteri e modalità di valorizzazione che permettano di stimare, con sufficiente precisione, il valore delle quote dei fondi speculativi acquistati dai fondi gestiti.

In tale ambito, le SGR possono applicare quanto previsto nel Titolo V, Capitolo IV, Sezione II, par. 2.3 (parti di OICR), 2° cpv., che consente, qualora previsto nel regolamento del fondo, "di valutare gli OICR acquistati – per i quali l'ultimo valore della quota disponibile sia considerato dagli organi competenti, sulla base di criteri oggettivi preventivamente definiti, non più coerente con la situazione dell'OICR – facendo riferimento ad un valore di stima del valore complessivo netto dell'OICR (c.d. "valore complessivo netto previsionale") che tenga conto di tutte le informazioni conosciute, o conoscibili con la dovuta diligenza professionale. Una volta disponibile il valore complessivo netto definitivo, la SGR provvede a ricalcolare il valore della quota".

Le SGR trattano la differenza tra il valore "previsionale" e quello definitivo come un "errore" di valorizzazione. Nel caso in cui il regolamento preveda una "soglia di irrilevanza dell'errore", tale differenza rileva solo se superiore alla citata soglia.

Le SGR che intendono valorizzare le quote di fondi speculativi detenute dai propri fondi aperti avvalendosi del "valore complessivo netto previsionale", devono esplicitarlo nel regolamento del fondo.

ALTRI QUESITI

Quesito n. 14: *Modalità di applicazione delle disposizioni in materia di contenuto minimo del regolamento di gestione e di limiti agli investimenti, ai fondi il cui rendimento è predeterminato attraverso l'applicazione di una formula di calcolo predefinita (c.d. "fondi a formula")*

È stato chiesto come si applichino le disposizioni del Regolamento ai fondi comuni di investimento il cui rendimento è predeterminato attraverso l'applicazione di una formula di calcolo predefinita, che fa riferimento a strumenti o indici finanziari (c.d. "fondi a formula").

Il risultato finale dell'investimento dei fondi a formula è determinabile utilizzando criteri prestabiliti, non modificabili e oggettivi, indicati nella formula di calcolo predefinita ("formula"). In particolare, il meccanismo di funzionamento di tali fondi prevede che il rendimento degli strumenti finanziari, in cui è investito il patrimonio dell'OICR, sia scambiato – attraverso un contratto derivato – con il rendimento delle attività sottostanti alla "formula".

Anche a tali fondi si applicano le disposizioni previste nel Regolamento, con le seguenti precisazioni, che tengono conto delle specificità di tali organismi:

1) Criteri di redazione e contenuto minimo del regolamento di gestione del fondo (Titolo V, Capitolo I):

Parte A: Scheda identificativa

- nella parte relativa alla denominazione e alla tipologia del fondo (cfr. Sezione II, par. 2.1), va indicato che si tratta di "fondo a formula";
- nella parte relativa al soggetto garante (par. 2.4), va indicato il soggetto che assicura la realizzazione del risultato dell'investimento contenuto nella formula: una banca o un'impresa di investimento, autorizzate alla prestazione del servizio di negoziazione in conto proprio di strumenti finanziari;

Parte B: Caratteristiche del prodotto

- nella parte relativa allo scopo (par. 3.1.1), sono indicati: *i*) le finalità dell'investimento; *ii*) i rischi e il rendimento attesi in relazione ai possibili scenari di mercato (favorevole, neutrale, negativo);
- nella parte relativa alla politica di investimento (par. 3.1.3), è illustrato dettagliatamente il meccanismo di funzionamento della formula finanziaria da cui dipende il risultato dell'investimento e indicato come esso influenzi le politiche di investimento;
- nella parte relativa alle spese a carico del fondo (par. 3.3.1), il regolamento indica la remunerazione corrisposta, esplicitamente o implicitamente, dal fondo al soggetto che assicura la realizzazione del risultato dell'investimento e il relativo criterio di determinazione;

Parte C: Modalità di funzionamento

- nella parte relativa alla sottoscrizione e rimborso di quote (par. 4.2.1), deve essere riportata la possibilità dei partecipanti di richiedere il rimborso delle quote in qualsiasi momento.

2) Attività di investimento: divieti e norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio (Titolo V, Capitolo III).

Ai fondi a formula si applicano – sia al portafoglio effettivo, sia a quello virtuale (che tiene conto degli effetti della formula) – le disposizioni in materia di divieti e norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio previste per gli OICR armonizzati o per quelli non armonizzati (cfr. Sezioni II e III).

Tenuto conto del carattere innovativo dei "fondi a formula", i relativi regolamenti di gestione sono approvati dalla Banca d'Italia nel termine ordinario di tre mesi (cfr. Titolo V, Capitolo II, Sezione II).

6. Provvedimento del 22 dicembre 2005 (1). Istruzioni per la redazione del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato delle banche e delle società finanziarie capogruppo di gruppi bancari

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

VISTO il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e i successivi regolamenti adottati dalla Commissione in attuazione dell'articolo 6 del medesimo regolamento;

VISTA la legge 31 ottobre 2003 n. 306 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2003), ed in particolare l'articolo 25 recante delega al Governo per l'esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del citato Regolamento (CE) n. 1606/2002;

VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2005 n. 38 recante l'esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali e in particolare l'art. 9, comma 1, che dispone che i poteri della Banca d'Italia di cui agli articoli 5, comma 1, e 45 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono esercitati, per i soggetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 che redigono il bilancio di esercizio o il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali, nel rispetto degli IAS/IFRS;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 recante attuazione della direttiva 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari e della direttiva 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali italiane di intermediari esteri, e in particolare l'articolo 3, l'articolo 5, primo e secondo comma, e l'articolo 41;

VISTO l'articolo 1, punto 14), della direttiva 2003/51/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2003 che modifica le direttive 78/660/CE, 83/349/CE, 86/635/CE e 91/674/CE relative ai conti annuali e consolidati di alcuni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione;

CONSIDERATA l'esigenza di integrare la disciplina delle forme tecniche dei bilanci bancari per tenere conto dell'evoluzione intervenuta nella operatività degli intermediari e per migliorare l'efficacia rappresentativa dei bilanci e il loro grado di comparabilità;

DISPONE:

Il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato delle banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) ("banche") e delle società finanziarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 ("società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari") sono redatti in conformità dei principi contabili internazionali e secondo le istruzioni allegate (2) che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

(1) Pubblicato nel Supplemento ordinario n. 12 alla G.U. n. 11 del 14.1.2006 – Serie generale (*ndr*).

(2) Cfr. presente "Bollettino" p. 24, nota n. 1 (*ndr*).

DECORRENZA:

Le istruzioni allegate si applicano a partire dal bilancio dell'impresa relativo all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006 e dal bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005. Le "banche" e le "società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari" possono applicare le anzidette istruzioni a partire dal bilancio dell'impresa relativo all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005.

Le istruzioni relative al bilancio consolidato nonché quelle concernenti la pubblicità dei documenti contabili delle succursali italiane di banche estere sostituiscono quelle emanate con precedenti provvedimenti del 15 luglio 1992, del 7 agosto 1998 e del 30 luglio 2002 a partire dal bilancio relativo all'esercizio chiuso o in corso al 31.12.2005.

Le istruzioni relative al bilancio dell'impresa sostituiscono quelle emanate con precedenti provvedimenti del 15 luglio 1992, del 7 agosto 1998 e del 30 luglio 2002 a partire dal bilancio relativo all'esercizio chiuso o in corso al 31.12.2006.

Roma, 22 dicembre 2005

IL DIRETTORE GENERALE: V. DESARIO

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Bilancio dell'impresa

Nota integrativa

Parte B – Informazioni sullo stato patrimoniale: attivo e passivo

- **Composizione merceologica:** le tabelle e le informazioni relative alla composizione merceologica dei diversi portafogli finanziari (tavole 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1 dell'attivo (3); tavole 1.3, 2.3, 3.1, 4.1, 4.3, 5.1 del passivo (4) (5)), possono essere compilate senza fornire i dettagli che riguardano le tipologie delle operazioni.
- **Movimentazione dei portafogli contabili:** le tabelle e le informazioni relative alle variazioni annue dei diversi portafogli finanziari (tavole 2.4, 3.3, 4.5, 5.4 e 10.3 dell'attivo e tavola 4.5, 5.3 del passivo) possono non essere fornite.
- **Operazioni di copertura:** le informazioni relative alle attività e alle passività finanziarie coperte (tavole 4.3, 4.4, 6.2, 7.3, 9.2 dell'attivo e tavole 1.4, 2.4, 3.3, 7.2 del passivo) possono essere fornite in forma libera, utilizzando tabelle diverse da quelle previste dalla normativa oppure in modo discorsivo.

Parte C – Informazioni sul conto economico

- **Sezione 1 – "Gli interessi":** le Tabelle 1.2 e 1.5 "Interessi attivi/passivi e proventi/oneri assimilati: differenziali relativi alle operazioni di copertura" possono non essere fornite.
- **Sezione 5 – "Il risultato netto dell'attività di copertura":** nella Tabella 5.1 "Risultato netto dell'attività di copertura: composizione" possono essere fornite soltanto le voci relative al "Totale proventi/oneri dell'attività di copertura".

Parte E – Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura

Le informazioni quantitative previste nella Parte E della nota integrativa possono essere fornite con modalità diverse (utilizzo di tabelle differenti, in forma discorsiva, ecc.) rispetto a quelle prescritte dalla normativa. Fanno eccezione le tabelle di seguito indicate che vanno prodotte come previsto dalla normativa.

Rischio di credito

- Tabella A.1.1 "Distribuzione delle attività finanziarie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori di bilancio)"
- Tabella A.1.2 "Distribuzione delle attività finanziarie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori lordi e netti)"
- Tabella A.1.3 "Esposizioni per cassa e fuori bilancio verso banche: valori lordi e netti"

(3) Ad esempio, nella tavola 6.1, è possibile indicare la voce 3 "altri finanziamenti", senza disaggregarla nelle sottovoci 3.1 "pronti contro termine", 3.2 "locazione finanziaria" e 3.3 "altri".

(4) Ad esempio, nella tavola 4.1, è possibile indicare la voce 3.1 "titoli di debito – obbligazioni" senza disaggregarla nelle sottovoci 3.1.1 "strutturate" e 3.1.2 "altre obbligazioni".

(5) La colonna FV* (*fair value* calcolato escludendo le variazioni di valore dovute al cambiamento del merito creditizio dell'emittente rispetto alla data di emissione) della tabella 4.1 del passivo può essere omessa.

- Tabella A.1.4 "Esposizioni per cassa verso banche: dinamica delle esposizioni deteriorate e soggette al rischio paese" lorde"
- Tabella A.1.5 "Esposizioni per cassa verso banche: dinamica delle rettifiche di valore complessive"
- Tabella A.1.6 "Esposizioni per cassa e fuori bilancio verso clientela: valori lordi e netti"
- Tabella A.1.7 "Esposizioni per cassa verso clientela: dinamica delle esposizioni deteriorate e soggette al rischio paese" lorde"
- Tabella A.1.8 "Esposizioni per cassa verso clientela: dinamica delle rettifiche di valore complessive"

Gli strumenti finanziari derivati

- Tabella A.1 "Portafoglio di negoziazione di vigilanza: valori nozionali di fine periodo e medi". Tuttavia, la voce "Valori medi" può non essere fornita
- Tabella A.2.1 "Portafoglio bancario: valori nozionali di fine periodo e medi – di copertura". Tuttavia, la voce "Valori medi" può non essere fornita
- Tabella A.2.2 "Portafoglio bancario: valori nozionali di fine periodo e medi – altri derivati". Tuttavia, la voce "Valori medi" può non essere fornita
- Tabella A.3 "Derivati finanziari: acquisto e vendita dei sottostanti"
- Tabella A.4 "Derivati finanziari over the counter: fair value positivo – rischio di controparte"
- Tabella A.5 "Derivati finanziari over the counter: fair value negativo – rischio finanziario"
- Tabella B.1 "Derivati su crediti: valori nozionali di fine periodo e medi". Tuttavia, le voci "Valori medi" possono non essere fornite
- Tabella B.2 "Derivati creditizi: fair value positivo – rischio di controparte"
- Tabella B.3 "Derivati creditizi: fair value negativo – rischio finanziario"

2. Bilanci consolidato

Si applicano le medesime deroghe previste per il bilancio dell'impresa. Inoltre, nella Nota integrativa "Parte B – Informazioni sullo stato patrimoniale" e "Parte C – Informazioni sul conto economico" le tabelle possono essere riferite al complessivo insieme delle imprese oggetto di consolidamento, anziché essere ripartite in "gruppo bancario", "imprese di assicurazione" "altre imprese incluse nel consolidamento".

3. Pubblicità dei documenti contabili delle succursali italiane di banche estere

Le succursali italiane di banche extracomunitarie possono fornire le "informazioni supplementari" riferite all'esercizio chiuso o in corso al 31.12.2005 secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 87/92 e le relative istruzioni amministrative emanate dalla Banca d'Italia.

4. Esercizio di applicazione

Le disposizioni transitorie di cui ai punti 1. e 2. si applicano al bilancio relativo all'esercizio chiuso o in corso al 31.12.2005.

7. Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 (Fascicolo "Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione")

Con la presente Circolare (1) viene dettata la disciplina sul bilancio bancario, che completa, con riferimento al settore bancario, l'attuazione del Regolamento CE n. 1602/2002 in materia di principi contabili internazionali (cfr. il provvedimento del Direttore Generale del 22 dicembre 2005 (2)).

L'attuazione del Regolamento CE n. 1602/2002

Il Regolamento CE n. 1606/2002 stabilisce che a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31.12.2005 le società quotate devono redigere i bilanci consolidati secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS) "omologati" in base alla procedura stabilita nell'art. 6 del medesimo Regolamento. Gli Stati membri hanno la facoltà di estendere tale obbligo ai bilanci individuali delle società quotate nonché ai bilanci individuali e consolidati delle altre società.

L'art. 25 della legge 31 ottobre 2003, n. 306 (c.d. "Legge Comunitaria 2003"), nel delegare al Governo l'esercizio delle suddette opzioni, ha fissato alcuni principi generali, fra cui quello dell'applicazione obbligatoria degli IAS/IFRS ai bilanci individuali e consolidati di tutte le banche e le società finanziarie sottoposte alla vigilanza da parte della Banca d'Italia.

Con decreto legislativo n. 38 del 28 febbraio 2005 (di seguito "decreto IAS") il Governo ha dato attuazione alla delega contenuta nella "Legge Comunitaria 2003", definendo, in particolare, l'ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina di bilancio nonché le decorrenze degli obblighi ivi previsti.

Il medesimo decreto ha stabilito che i poteri regolamentari della Banca d'Italia in materia di forme tecniche dei bilanci bancari e finanziari (d.lgs. 87/92, art. 5, comma 1) sono esercitati, con riferimento agli intermediari vigilati nel rispetto dei principi contabili internazionali.

Con provvedimento del Direttore Generale della Banca d'Italia sono state emanate le istruzioni in materia di bilancio dell'impresa e consolidato.

L'elaborazione delle disposizioni contenute nella presente Circolare ha beneficiato di due momenti consultivi:

- il primo, di natura informale, avviato con gli intermediari nel mese di febbraio u.s., nell'ambito del quale è stata sottoposta all'attenzione degli operatori una prima bozza di istruzioni;
- il secondo, di carattere formale, aperto a tutti i soggetti potenzialmente interessati alla materia contabile (società, associazioni di categoria, revisori, accademici ecc.), realizzato attraverso la pubblicazione nel sito internet della Banca d'Italia della bozza finale della nuova regolamentazione (periodo di consultazione dal 25 luglio u.s. al 15 settembre u.s.).

Le osservazioni e i commenti ricevuti in entrambe le occasioni sono stati attentamente valutati e considerati nella stesura della versione definitiva delle disposizioni.

(1) Il testo integrale delle nuove istruzioni, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 12 alla G.U. n. 11 del 14.1.2006 – Serie generale, è disponibile nel sito internet della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it, sezione "pubblicazioni", voce "pubblicazioni di vigilanza" e sezione "funzioni di vigilanza", voce "vigilanza sulle banche\normativa\istruzione di vigilanza (ndr).

(2) Cfr. presente "Bollettino" p. 20 ss. (ndr).

Destinatari delle disposizioni

Le banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'art. 64 del medesimo decreto redigono per ciascun esercizio il bilancio dell'impresa e, ove ne ricorrano i presupposti, il bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali di cui all'art. 1 del "decreto IAS" e le istruzioni contenute nella presente Circolare.

Gli elementi dell'attivo e del passivo e le operazioni "fuori bilancio" nonché i proventi e gli oneri delle filiali all'estero confluiscono nel bilancio dell'ente di appartenenza.

Struttura del bilancio e organizzazione delle informazioni

Il bilancio è costituito dai seguenti documenti: lo stato patrimoniale, il conto economico, il prospetto delle variazioni del patrimonio netto, il rendiconto finanziario e la nota integrativa. A questi si accompagna la relazione sulla gestione, prevista dalle direttive contabili europee.

Coerentemente con quanto stabilito dai principi contabili internazionali e in linea di continuità con la precedente impostazione basata sul d.lgs. 87/92 (di seguito "bilancio 87/92"), la nuova informativa di bilancio fornisce, negli schemi, una visione di sintesi della situazione aziendale e, nella nota integrativa, una raffigurazione più dettagliata e articolata della stessa. L'obiettivo perseguito è quello di rafforzare la disciplina di mercato (uno dei tre pilastri della vigilanza bancaria), ponendo le condizioni – attraverso la standardizzazione, per quanto possibile, delle forme di presentazione dei dati contabili – per un'effettiva comparazione dei bilanci di intermediari diversi e del medesimo operatore nel tempo.

A tal fine nella nota integrativa l'insieme eterogeneo di informazioni richieste dai principi contabili internazionali è stato organizzato – come già proficuamente sperimentato con il "bilancio 87/92" – in un percorso ordinato di lettura, mediante la previsione di aree omogenee di dati (le sezioni) strutturate, di regola, in gruppi di voci e tabelle.

Le principali scelte tecniche

Nella predisposizione delle istruzioni contenute nella presente Circolare si è provveduto a regolamentare in forma tabellare soltanto le informazioni di natura quantitativa che potevano formare oggetto di standardizzazione. Riguardo alle restanti informazioni – sia quelle esplicitamente richiamate nelle istruzioni sia quelle non richiamate, ma pure previste dagli IAS/IFRS – gli intermediari possono scegliere le modalità espositive ritenute più aderenti alla propria situazione.

Si è anche cercato di assicurare, compatibilmente con quanto stabilito dagli IAS/IFRS e in un'ottica di efficienza, la continuità con le disposizioni del "bilancio 87/92" (ad esempio, l'informativa in materia di cartolarizzazioni).

Relativamente all'informativa sugli strumenti finanziari si è fatto riferimento all'IFRS 7 *Financial Instruments: Disclosures* (3), in quanto più in linea con il modello di trasparenza informativa stabilito dalle autorità di vigilanza bancaria. Ciò ha consentito, come per il "bilancio

(3) L'IFRS 7 è destinato ad abrogare lo IAS 30 *Disclosures in the Financial Statements of Banks and Similar Financial Institutions* e lo IAS 32 *Financial Instruments: Disclosure and Presentation* (limitatamente alla parte che tratta l'informativa da fornire in nota integrativa).

87/92", di individuare soluzioni in grado di realizzare, per quanto possibile, il coordinamento con le disposizioni in materia di vigilanza informativa e prudenziale.

Il nuovo modello di bilancio risulta più dettagliato e ricco di informazioni rispetto al "bilancio 87/92". Ciò è dovuto principalmente alla maggiore articolazione dei principi contabili internazionali rispetto alle direttive contabili europee. Esso è in linea con lo schema di *Financial Reporting* (FINREP) elaborato in sede comunitaria dal gruppo di esperti contabili del Comitato delle Autorità di vigilanza europee (*EGAA – Expert Group on Accounting and Auditing*) e fornisce informazioni anche su argomenti non inseriti nella rendicontazione europea. A differenza dello schema elaborato in sede comunitaria, la normativa nazionale considera in particolare anche gli obblighi informativi relativi alla misurazione e alla gestione dei rischi.

Entrata in vigore della normativa

Le presenti istruzioni si applicano:

- a) per il bilancio dell'impresa a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006; è prevista la facoltà per le banche di adottare il nuovo schema a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005;
- b) per il bilancio consolidato a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005.

Le istruzioni relative al bilancio consolidato nonché quelle relative alla pubblicità dei documenti contabili delle succursali italiane di banche estere sostituiscono quelle contenute nella Circolare n. 166 del 30 luglio 1992 a partire dal bilancio relativo all'esercizio chiuso o in corso al 31.12.2005.

Le istruzioni relative al bilancio dell'impresa sostituiscono quelle contenute nella Circolare n. 166 del 30 luglio 1992 a partire dal bilancio relativo all'esercizio chiuso o in corso al 31.12.2006.

Disposizioni transitorie

Nel primo bilancio di applicazione degli IAS/IFRS relativo all'esercizio chiuso o in corso al 31.12.2005 gli intermediari possono applicare le regole contenute nella nota tecnica allegata.

Le succursali italiane di banche extracomunitarie possono fornire le "informazioni supplementari" riferite all'esercizio chiuso o in corso al 31.12.2005 secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 87/92 e le relative istruzioni amministrative emanate dalla Banca d'Italia.

Disposizioni parzialmente abrogate:

Circolare n. 166 del 30 luglio 1992 limitatamente al Capitolo 3 "Il bilancio consolidato", al Capitolo 4 "I documenti delle succursali di banche di altri paesi" e alle Appendici B "Schemi del bilancio consolidato" e D "Equity ratios e differenze di consolidamento".

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Bilancio dell'impresa

Nota integrativa

Parte B – Informazioni sullo stato patrimoniale: attivo e passivo

- **Composizione merceologica:** le tabelle e le informazioni relative alla composizione merceologica dei diversi portafogli finanziari (tavole 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1 dell'attivo (4); tavole 1.3, 2.3, 3.1, 4.1, 4.3, 5.1 (5) (6)), possono essere compilate senza fornire i dettagli che riguardano le tipologie delle operazioni.
- **Movimentazione dei portafogli contabili:** le tabelle e le informazioni relative alle variazioni annue dei diversi portafogli finanziari (tavole 2.4, 3.3, 4.5, 5.4 e 10.3 dell'attivo e tavole 4.5, 5.3 del passivo) possono non essere fornite.
- **Operazioni di copertura:** le informazioni relative alle attività e alle passività finanziarie coperte (tavole 4.3, 4.4, 6.2, 7.3, 9.2 dell'attivo e tavole 1.4, 2.4, 3.3, 7.2 del passivo) possono essere fornite in forma libera, utilizzando tabelle diverse da quelle previste dalla normativa oppure in modo discorsivo.

Parte C – Informazioni sul conto economico

- **Sezione 1 – "Gli interessi":** le Tabelle 1.2 e 1.5 "Interessi attivi/passivi e proventi/oneri assimilati: differenziali relativi alle operazioni di copertura" possono non essere fornite.
- **Sezione 5 – "Il risultato netto dell'attività di copertura":** nella Tabella 5.1 "Risultato netto dell'attività di copertura: composizione" possono essere fornite soltanto le voci relative al "Totale proventi/oneri dell'attività di copertura".

Parte E – Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura

Le informazioni quantitative previste nella Parte E della nota integrativa possono essere fornite con modalità diverse (utilizzo di tabelle differenti, in forma discorsiva, ecc.) rispetto a quelle prescritte dalla normativa. Fanno eccezione le tabelle di seguito indicate che vanno prodotte come previsto dalla normativa.

Rischio di credito

- Tabella A.1.1 "Distribuzione delle attività finanziarie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori di bilancio)"
- Tabella A.1.2 "Distribuzione delle attività finanziarie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori lordi e netti)"
- Tabella A.1.3 "Esposizioni per cassa e fuori bilancio verso banche: valori lordi e netti"

(4) Ad esempio, nella tavola 6.1, è possibile indicare la voce 3 "altri finanziamenti", senza disaggregarla nelle sottovoci 3.1 "pronti contro termine", 3.2 "locazione finanziaria" e 3.3 "altri".

(5) Ad esempio, nella tavola 4.1, è possibile indicare la voce 3.1 "titoli di debito – obbligazioni" senza disaggregarla nelle sottovoci 3.1.1 "strutturate" e 3.1.2 "altre obbligazioni".

(6) La colonna FV* (*fair value* calcolato escludendo le variazioni di valore dovute al cambiamento del merito creditizio dell'emittente rispetto alla data di emissione) della tabella 4.1 del passivo può essere omessa.

- Tabella A.1.4 "Esposizioni per cassa verso banche: dinamica delle esposizioni deteriorate e soggette al rischio paese lorde"
- Tabella A.1.5 "Esposizioni per cassa verso banche: dinamica delle rettifiche di valore complessive"
- Tabella A.1.6 "Esposizioni per cassa e fuori bilancio verso clientela: valori lordi e netti"
- Tabella A.1.7 "Esposizioni per cassa verso clientela: dinamica delle esposizioni deteriorate e soggette al rischio paese lorde"
- Tabella A.1.8 "Esposizioni per cassa verso clientela: dinamica delle rettifiche di valore complessive"

Gli strumenti finanziari derivati

- Tabella A.1 "Portafoglio di negoziazione di vigilanza: valori nozionali di fine periodo e medi". Tuttavia, la voce "Valori medi" può non essere fornita
- Tabella A.2.1 "Portafoglio bancario: valori nozionali di fine periodo e medi – di copertura". Tuttavia, la voce "Valori medi" può non essere fornita
- Tabella A.2.2 "Portafoglio bancario: valori nozionali di fine periodo e medi – altri derivati". Tuttavia, la voce "Valori medi" può non essere fornita
- Tabella A.3 "Derivati finanziari: acquisto e vendita dei sottostanti"
- Tabella A.4 "Derivati finanziari over the counter: fair value positivo – rischio di controparte"
- Tabella A.5 "Derivati finanziari over the counter: fair value negativo – rischio finanziario"
- Tabella B.1 "Derivati su crediti: valori nozionali di fine periodo e medi". Tuttavia, le voci "Valori medi" possono non essere fornite
- Tabella B.2 "Derivati creditizi: fair value positivo – rischio di controparte"
- Tabella B.3 "Derivati creditizi: fair value negativo – rischio finanziario"

2. Bilancio consolidato

Si applicano le medesime deroghe previste per il bilancio dell'impresa. Inoltre, nella Nota integrativa "Parte B – Informazioni sullo stato patrimoniale" e "Parte C – Informazioni sul conto economico" le tabelle possono essere riferite al complessivo insieme delle imprese oggetto di consolidamento, anziché essere ripartite in "gruppo bancario", "imprese di assicurazione" "altre imprese incluse nel consolidamento".

3. Pubblicità dei documenti contabili delle succursali italiane di banche estere

Le succursali italiane di banche extracomunitarie possono fornire le "informazioni supplementari" riferite all'esercizio chiuso o in corso al 31.12.2005 secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 87/92 e le relative istruzioni amministrative emanate dalla Banca d'Italia.

PARTE SECONDA

PROVVEDIMENTI RILEVANTI DI CARATTERE PARTICOLARE

I – VARIAZIONI ALL'ALBO DELLE BANCHE (1)

1. Iscrizioni

- "Banca di Credito e Risparmio di Romagna Società per Azioni", con sede in Forlì, numero di matricola Albo 5624 e numero di codice meccanografico 3318.3.

Autorizzata con provvedimento della Banca d'Italia del 6 dicembre 2005 e iscritta nell'Albo delle banche con decorrenza 28 dicembre 2005.

- "Fortis Prime Fund Solutions Bank (Ireland) Limited", succursale italiana di banca estera comunitaria (EIRE), con sede in Milano, numero di matricola Albo 5619 e numero di codice meccanografico 3314.2.

La succursale è stata iscritta nell'Albo delle banche con decorrenza 2 dicembre 2005.

La "Fortis Prime Fund Solutions Bank (Ireland) Limited" è stata abilitata a svolgere le seguenti attività ammesse al mutuo riconoscimento contrassegnate, nell'ordine, dai punti 1, 2, 4, 7, 12 e 14 della lista allegata alla Direttiva 2000/12/CE:

- raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione;
- operazioni di prestito;
- servizi di pagamento;
- operazioni per proprio conto o per conto della clientela in:
 - a) strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.);
 - b) cambi;
 - c) strumenti finanziari a termine e opzioni;
 - d) contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse;
 - e) valori mobiliari;
- custodia e amministrazione di valori mobiliari;
- locazione di cassette di sicurezza.

2. Cancellazioni

- "FinecoGroup S.p.A." (in forma abbreviata "Fineco S.p.A."), con sede in Milano, numero di matricola Albo 5524 e numero di codice meccanografico 3215.1, a seguito di fusione per incorporazione in "Capitalia, Società per Azioni", con sede in Roma, numero di matricola Albo 5525 e numero di codice meccanografico 3207.8, con atto pubblico del 23 dicembre 2005 (effetti civilistici con decorrenza dal 31 dicembre 2005 e contestuale cancellazione dall'Albo delle banche).

- "Cassa Rurale del Lomaso – Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa", con sede in Lomaso, frazione Vigo Lomaso (Trento), numero di matricola Albo 2990 e numero di codice meccanografico 8301.4, a seguito di fusione per incorporazione nella "Cassa Rurale di Quadra – Fivè Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa"

(1) Le variazioni di seguito riportate si riferiscono ad aggiornamenti dell'Albo avvenuti nel mese di dicembre 2005.

(che assume contestualmente la nuova denominazione di "Cassa Rurale don Lorenzo Guetti di Quadra – Fivè – Lomaso – Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa"), con sede legale in Bleggio Superiore, frazione Larido (Trento) e direzione generale in Fivè (Trento), numero di matricola Albo 2901 e numero di codice meccanografico 8088.7, con atto pubblico del 13 dicembre 2005 (effetti civilistici con decorrenza dal 20 dicembre 2005 e contestuale cancellazione dall'Albo delle banche).

- "Arca Banca di Investimento Mobiliare S.p.A." (in forma abbreviata "Arca BIM S.p.A."), con sede in Milano, numero di matricola Albo 5500 e numero di codice meccanografico 3199.7, a seguito di fusione per incorporazione in "Meliorbanca S.p.A." (oppure "Meliorbanca Gallo & C. SpA"), con sede in Milano, numero di matricola Albo 8022 e numero di codice meccanografico 10008.1, con atto pubblico del 10 novembre 2005 (effetti civilistici con decorrenza dal 31 dicembre 2005 e contestuale cancellazione dall'Albo delle banche).

3. Altre variazioni

- "Cassa Rurale del Lomaso – Banca di Credito Cooperativo – Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata", con sede in Lomaso, frazione Vigo Lomaso (Trento), numero di matricola Albo 2990 e numero di codice meccanografico 8301.4, con decorrenza 17 agosto 2005 varia la propria denominazione in:
"Cassa Rurale del Lomaso – Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa" mantenendo gli stessi numeri di matricola Albo e di codice meccanografico.
- "Cassa Rurale di Quadra – Fivè – Banca di Credito Cooperativo – Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata", con sede legale in Bleggio Superiore, frazione Larido (Trento) e direzione generale in Fivè (Trento), numero di matricola Albo 2901 e numero di codice meccanografico 8088.7, con decorrenza 17 agosto 2005 varia la propria denominazione in:
"Cassa Rurale di Quadra – Fivè Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa" mantenendo gli stessi numeri di matricola Albo e di codice meccanografico.
- "Cassa Rurale di Quadra – Fivè Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa", con sede legale in Bleggio Superiore, frazione Larido (Trento) e direzione generale in Fivè (Trento), numero di matricola Albo 2901 e numero di codice meccanografico 8088.7, a seguito della fusione per incorporazione della "Cassa Rurale del Lomaso – Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa", con sede in Lomaso, frazione Vigo Lomaso (Trento), con atto pubblico del 13 dicembre 2005, con decorrenza 20 dicembre 2005 varia la propria denominazione in:
"Cassa Rurale don Lorenzo Guetti di Quadra – Fivè – Lomaso – Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa" mantenendo gli stessi numeri di matricola Albo e di codice meccanografico.
- "UniCredit Banca per la Casa S.p.A.", con sede in Milano, numero di matricola Albo 5497 e numero di codice meccanografico 3198.9, con decorrenza 11 luglio 2005 assume, in aggiunta alla denominazione attuale, la denominazione abbreviata di:
"Banca per la Casa S.p.A." mantenendo gli stessi numeri di matricola Albo e di codice meccanografico.

II – VARIAZIONI ALL'ALBO DEI GRUPPI BANCARI (1)

1. Iscrizioni (nessuna)

2. Cancellazioni

"Gruppo Bancario Arca Banca d'Investimento Mobiliare S.p.A." (in forma abbreviata "Gruppo Bancario Arca BIM S.p.A."), così composto:

CAPOGRUPPO

"Arca Banca di Investimento Mobiliare S.p.A." (in forma abbreviata "Arca BIM S.p.A."), con sede in Milano

SOCIETÀ COMPONENTI

"Arca Impresa Gestioni SGR SpA", con sede in Milano

con decorrenza 31 dicembre 2005 è stato cancellato dall'Albo dei Gruppi bancari.

3. Variazioni nella composizione

- "UniCredit Luxembourg Finance SA", con sede in Lussemburgo, con decorrenza 5 aprile 2005 è stata inclusa nel Gruppo UniCredito Italiano;
- "UniCredit (Suisse) Trust S.A.", con sede in Lugano (Confederazione Elvetica), con decorrenza 27 maggio 2005 è stata inclusa nel Gruppo UniCredito Italiano;
- "New Credit Servicing S.p.A.", con sede in Milano, con decorrenza 24 marzo 2005 è stata inclusa nel Gruppo Credito Fondiario e Industriale;
- "Mediolanum Credit Service S.p.A.", con sede in Basiglio (Milano), con decorrenza 12 settembre 2005 è stata inclusa nel Gruppo Bancario Mediolanum;
- "IBI Bank A.G.", con sede in Zurigo (Confederazione Elvetica), con decorrenza 27 ottobre 2005 è stata cancellata dal Gruppo Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni;
- "Alcedo S.r.l.", con sede in Treviso, con decorrenza 11 novembre 2005 è stata cancellata dal Gruppo Bancario SANPAOLO IMI;
- "Bipielle Servizi S.A. (in liquidazione)", con sede in Lugano (Confederazione Elvetica), con decorrenza 16 novembre 2005 è stata cancellata dal Gruppo Creditizio Banca Popolare Italiana;
- "Deutsche Bank Società di Intermediazione Mobiliare SpA", con sede in Milano, con decorrenza 22 novembre 2005 è stata cancellata dal Gruppo Deutsche Bank;
- "Cassa Risparmio Trieste Ireland Limited (in voluntary liquidation)", con sede in Dublino (EIRE), con decorrenza 26 novembre 2005 è stata cancellata dal Gruppo UniCredito Italiano;

(1) Le variazioni di seguito riportate si riferiscono ad aggiornamenti dell'Albo avvenuti nel mese di dicembre 2005.

- "FinecoGroup S.p.A." (in forma abbreviata "Fineco S.p.A."), con sede in Milano, con decorrenza 31 dicembre 2005 è stata cancellata dal Gruppo Bancario CAPITALIA;
- "Fundsworld Financial Services Limited (in liquidazione)", con sede in Dublino (EIRE), con decorrenza 30 settembre 2005 è stata cancellata dal Gruppo Banca Intesa (in forma abbreviata Gruppo Intesa).

4. Altre variazioni

- "Mediolanum Credit Service S.p.A.", con sede in Basiglio (Milano), inclusa nel Gruppo Bancario Mediolanum, con decorrenza 26 settembre 2005 ha variato la propria denominazione in "Mediolanum Distribuzione Finanziaria S.p.A." (in forma abbreviata "MDF S.p.A.");
- "Focus Leasing.it SpA", con sede in Milano, inclusa nel Gruppo Bancario Banca Italease, con decorrenza 13 aprile 2005 ha variato la propria denominazione in "Italease Network S.p.A.";
- "Immobiliare Quadro S.p.A.", con sede in Roma, inclusa nel Gruppo Bancario CAPITALIA, con decorrenza 17 novembre 2005 ha variato la propria denominazione in "Capitalia Solutions S.p.A.";
- "Banque Sudameris S.A.", con sede in Parigi (Francia), inclusa nel Gruppo Banca Intesa (in forma abbreviata Gruppo Intesa), con decorrenza 20 ottobre 2005 ha variato il proprio oggetto sociale da banca in società finanziaria nonché la propria denominazione in "Sudameris S.A.".

III – VARIAZIONI ALL'ELENCO SPECIALE DEGLI
INTERMEDIARI FINANZIARI

1. Iscrizioni

DENOMINAZIONE	SEDE LEGALE	PROVVEDIMENTO	
CASTELLO FINANCE SRL	ROMA	1168420	02.12.2005
ERACLE FINANCE SRL	Conegliano (TV)	1168484	02.12.2005
CASTELLO GESTIONE CREDITI SRL	MILANO	1174054	05.12.2005
MEDIOLEASING SPA	Jesi (AN)	1190666	09.12.2005
ERICE FINANCE SRL	Conegliano (TV)	1207728	14.12.2005
CREDICO FINANCE 5 SRL	ROMA	1207895	14.12.2005
BELL FINANCE SRL	MILANO	1252891	27.12.2005

2. Cancellazioni

DENOMINAZIONE	SEDE LEGALE	PROVVEDIMENTO	
TIZIANO FINANCE SPA	ROMA	1249699	23.12.2005

3. Altre variazioni

DENOMINAZIONE	SEDE LEGALE
da FARMA FINANCE SRL	BRESCIA
a ALFA SKYE SRL	BRESCIA

IV – VARIAZIONI ALL'ALBO DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO E ALL'ELENCO ALLEGATO

– ALBO

1. Iscrizioni

- la "PALLADIUM SGR", con sede in Vicenza, autorizzata con provvedimento del Governatore del 13 dicembre 2005 alla prestazione dei servizi di gestione del risparmio di cui all'art. 33 del d.lgs. 58/98, è stata iscritta al n. 208 dell'Albo di cui all'art. 35, 1° comma del citato decreto;
- la "PIRELLI RE OPPORTUNITIES SGR", con sede in Milano, autorizzata con provvedimento del Governatore del 19 dicembre 2005 alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio di cui all'art. 33 del d.lgs. 58/98, realizzata attraverso l'istituzione e la gestione di fondi speculativi, è stata iscritta al n. 209 dell'Albo di cui all'art. 35, 1° comma del citato decreto;
- la "VER CAPITAL SGR.p.A.", con sede in Milano, autorizzata con provvedimento del Direttore Generale del 27 dicembre 2005 alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio di cui all'art. 33 del d.lgs. 58/98, realizzata attraverso l'istituzione e la gestione di fondi speculativi, è stata iscritta al n. 210 dell'Albo di cui all'art. 35, 1° comma del citato decreto.

2. Cancellazioni (nessuna)

3. Altre variazioni

- la "INVESCLUB SGR", con sede in Milano, ha modificato la propria denominazione in "ACCADEMIA SGR" con decorrenza 19 ottobre 2005.

– ELENCO DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE ESTERE ARMONIZZATE (ALLEGATO ALL'ALBO)

1. Iscrizioni

- A) *Insedimento tramite succursale* (nessuno)

B) *Libera prestazione di servizi*

– **23391.6 LYXOR ASSET MANAGEMENT (Parigi, Francia)**
DATA DELLA COMUNICAZIONE: 21/10/2005

gestione portafogli di investimento

commercializzazione

servizi accessori

2. Cancellazioni (nessuna)

3. Altre variazioni (nessuna)

V – LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI

1. **Autorizzazione all'operatività in regime di libera prestazione di servizi di banche italiane in Stati extracomunitari** (nessuna)
2. **Autorizzazione all'operatività in regime di libera prestazione di servizi di banche extracomunitarie in Italia** (nessuna)
3. **Banche estere che – ai sensi della Direttiva 2000/12/CE – hanno notificato l'intenzione di prestare servizi nel territorio italiano su base transfrontaliera:** aggiornamento dell'elenco relativo al trimestre ottobre-dicembre 2005

STATO ESTERO: AUSTRIA

- **21524,4 VB FACTORING BANK AG**
FORMA GIUR. BANCA ESTERA COMUNITARIA
DATA DI COMUNICAZIONE: 20/10/2005

operazioni di prestito

STATO ESTERO: DANIMARCA

- **21529,3 NYKREDIT REALKREDIT A/S**
FORMA GIUR. BANCA ESTERA COMUNITARIA
DATA DI COMUNICAZIONE: 28/07/2005

raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili
operazioni in valori mobiliari

STATO ESTERO: FRANCIA

- **21530,1 NATEXIS TRANSPORT FINANCE**
FORMA GIUR. BANCA ESTERA COMUNITARIA
DATA DI COMUNICAZIONE: 17/11/2005

raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili
operazioni di prestito
leasing finanziario
servizi di pagamento
rilascio di garanzie e impegni di firma
consulenza e servizi

- **21531,9 CALYON FINANCIAL SNC**
FORMA GIUR. BANCA ESTERA COMUNITARIA
DATA DI COMUNICAZIONE: 05/12/2005

operazioni in cambi
ope. in strumenti finanziari a termine e opzioni
ope. in contratti su tassi di cambio e d'interesse

- **21538,4 ROTHSCHILD ET COMPAGNIE BANQUE**
FORMA GIUR. BANCA ESTERA COMUNITARIA
DATA DI COMUNICAZIONE: 18/11/2005

operazioni in valori mobiliari
gestione patrimoni

STATO ESTERO: GERMANIA

- **21528,5 LANDESBANK SAAR**
FORMA GIUR. BANCA ESTERA COMUNITARIA
DATA DI COMUNICAZIONE: 15/09/2005

raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili
operazioni di prestito
leasing finanziario
servizi di pagamento
emissione e gestione mezzi di pagamento
rilascio di garanzie e impegni di firma
operazioni in strumenti di mercato monetario
operazioni in cambi
ope. in strumenti finanziari a termine e opzioni
ope. in contratti su tassi di cambio e d'interesse
operazioni in valori mobiliari
partecip. emissione titoli e servizi
consulenza e servizi
servizi intermediazione finanz. tipo money broking
gestione patrimoni
custodia e amministrazione valori mobiliari
servizi di informazione commerciale
locazione cassette di sicurezza

- **21535,0 AAREAL BANK AG**
FORMA GIUR. BANCA ESTERA COMUNITARIA
DATA DI COMUNICAZIONE: 20/10/2005

raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili
operazioni di prestito

servizi di pagamento
rilascio di garanzie e impegni di firma
operazioni in strumenti di mercato monetario
operazioni in cambi
ope. in strumenti finanziari a termine e opzioni
ope. in contratti su tassi di cambio e d'interesse
operazioni in valori mobiliari
partecip. emissione titoli e servizi

STATO ESTERO: NORVEGIA

- **21536,8 KOMMUNALBANKEN AS**
FORMA GIUR. BANCA ESTERA COMUNITARIA
DATA DI COMUNICAZIONE: 15/11/2005

raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili

STATO ESTERO: OLANDA

- **21526,9 NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK N.V.**
FORMA GIUR. BANCA ESTERA COMUNITARIA
DATA DI COMUNICAZIONE: 02/11/2005

raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili
operazioni di prestito
servizi di pagamento
operazioni in strumenti di mercato monetario
operazioni in cambi
ope. in strumenti finanziari a termine e opzioni
ope. in contratti su tassi di cambio e d'interesse
operazioni in valori mobiliari
partecip. emissione titoli e servizi
servizi di informazione commerciale

STATO ESTERO: REGNO UNITO

- **21525,1 ANZ BANK (EUROPE) LIMITED**
FORMA GIUR. BANCA ESTERA COMUNITARIA
DATA DI COMUNICAZIONE: 10/11/2005

operazioni in strumenti di mercato monetario
operazioni in cambi
ope. in strumenti finanziari a termine e opzioni
ope. in contratti su tassi di cambio e d'interesse
operazioni in valori mobiliari

partecip. emissione titoli e servizi
consulenza e servizi

- **21527,7 COVENTRY BUILDING SOCIETY**
FORMA GIUR. BANCA ESTERA COMUNITARIA
DATA DI COMUNICAZIONE: 05/10/2005

servizi di pagamento
emissione e gestione mezzi di pagamento

STATO ESTERO: SPAGNA

- **21532,7 CAJA ESPANA DE INVERSIONES – CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD (CAJA ESPANA)**
FORMA GIUR. BANCA ESTERA COMUNITARIA
DATA DI COMUNICAZIONE: 07/12/2005

raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili
operazioni in strumenti di mercato monetario
operazioni in cambi
ope. in strumenti finanziari a termine e opzioni
ope. in contratti su tassi di cambio e d'interesse
operazioni in valori mobiliari
partecip. emissione titoli e servizi
custodia e amministrazione valori mobiliari

- **21533,5 CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON Y ALICANTE (BANCAJA)**
FORMA GIUR. BANCA ESTERA COMUNITARIA
DATA DI COMUNICAZIONE: 18/11/2005

raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili
operazioni in strumenti di mercato monetario
operazioni in cambi
ope. in strumenti finanziari a termine e opzioni
ope. in contratti su tassi di cambio e d'interesse
operazioni in valori mobiliari
partecip. emissione titoli e servizi
custodia e amministrazione valori mobiliari

- **21534,3 CAJA DE AHORROS DE GALICIA (CAIXA GALICIA)**
FORMA GIUR. BANCA ESTERA COMUNITARIA
DATA DI COMUNICAZIONE: 07/12/2005

raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili
operazioni in strumenti di mercato monetario
operazioni in cambi

ope. in strumenti finanziari a termine e opzioni
ope. in contratti su tassi di cambio e d'interesse
operazioni in valori mobiliari
partecip. emissione titoli e servizi
custodia e amministrazione valori mobiliari

– **21539,2 MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE HUELVA Y SEVILLA
(EL MONTE)
FORMA GIUR. BANCA ESTERA COMUNITARIA
DATA DI COMUNICAZIONE: 25/11/2005**

raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili
operazioni in strumenti di mercato monetario
operazioni in cambi
ope. in strumenti finanziari a termine e opzioni
ope. in contratti su tassi di cambio e d'interesse
operazioni in valori mobiliari
partecip. emissione titoli e servizi
custodia e amministrazione valori mobiliari

STATO ESTERO: SVEZIA

– **21537,6 AB SVENSK EXPORTKREDIT
FORMA GIUR. BANCA ESTERA COMUNITARIA
DATA DI COMUNICAZIONE: 17/11/2005**

raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili
partecip. emissione titoli e servizi

VI – PROVVEDIMENTI STRAORDINARI

– BANCHE

1. Amministrazione straordinaria

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta della Banca d'Italia, con decreto del 14 dicembre 2005, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della "Banca di Credito Cooperativo del Nord Barese, Società Cooperativa.", società cooperativa per azioni, con sede nel Comune di Ruvo di Puglia (Bari) e ha sottoposto la stessa alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 70, comma 1, lett. a) e b), del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

2. Nomina degli organi dell'amministrazione straordinaria

Con provvedimento della Banca d'Italia del 20 dicembre 2005, il sig. rag. Nunziato Calì, nato a Bronte (CT) il 19 maggio 1944, è stato nominato Commissario straordinario ed i sigg. prof. avv. Sergio Luciani, nato a Castiglione a Casauria (PE) il 27 marzo 1937, dott. Guido Carabellese, nato a Terlizzi (BA) il 20 ottobre 1946, dott. Fernando De Flaviis, nato a Mosciano Sant'Angelo (TE) il 13 luglio 1949, sono stati nominati componenti il Comitato di sorveglianza della "Banca di Credito Cooperativo del Nord Barese, Società Cooperativa.", società cooperativa per azioni, con sede nel Comune di Ruvo di Puglia (Bari), in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al Titolo IV, Capo I, Sezione I, del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Nella riunione del 21 dicembre 2005 tenuta dal Comitato di sorveglianza della "Banca di Credito Cooperativo del Nord Barese, Società Cooperativa.", società cooperativa per azioni, con sede nel Comune di Ruvo di Puglia (Bari), posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 dicembre 2005, ai sensi dell'art. 70, comma 1, lett. a) e b), del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – l'avv. Sergio Luciani è stato nominato Presidente del Comitato stesso ai sensi dell'art. 71, comma 1, lett. b), del citato Testo Unico.

– SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE

1. Amministrazione straordinaria

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, su proposta della Banca d'Italia e con il parere della CONSOB, con decreto del 7 dicembre 2005, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della "Bregliano Società di intermediazione mobiliare S.p.A.", con sede in Genova e ha sottoposto la stessa alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 56, comma 1, lett. a) e b), del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

2. Nomina degli organi dell'amministrazione straordinaria

Con provvedimento della Banca d'Italia del 13 dicembre 2005, il sig. dott. Francesco Costantino, nato a Catanzaro il 6 aprile 1963, è stato nominato Commissario straordinario ed i sigg. dott. Marco Lori, nato a Cerchio (AQ) il 31 agosto 1956, dott.ssa Stefania Chiaruttini, nata a Este (PD) l'11 agosto 1962, e avv. Massimo Desiderio, nato a Napoli il 29 maggio 1965, sono stati nominati componenti il Comitato di sorveglianza della "Bregliano Società di intermediazione mobiliare S.p.A.", con sede in Genova, in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui all'art. 56 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Nella riunione del 14 dicembre 2005 tenuta dal Comitato di sorveglianza della "Bregliano Società di intermediazione mobiliare S.p.A.", con sede in Genova – posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 dicembre 2005, ai sensi dell'art. 56, comma 1, lett. a) e b), del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 – il dott. Marco Lori è stato nominato Presidente del Comitato stesso ai sensi dell'art. 71, comma 1, del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, richiamato dall'art. 56, comma 3, del citato d.lgs. n. 58/98.

– INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE

1. Cancellazione dall'Elenco speciale

La Banca d'Italia, con provvedimento n. 800238 del 26.08.2004, notificato alla società il 27.08.2004, ha disposto la cancellazione della Finworld SpA dall'Elenco speciale ai sensi dell'art. 111 del d.lgs. 385/93, per riscontrate gravi violazioni di norme di legge e di disposizioni emanate ai sensi del citato decreto legislativo; gli effetti del provvedimento erano stati sospesi dal TAR del Lazio con ordinanza n. 5677 del 27.10.2004 (cfr. Bollettino di Vigilanza n. 8/2004, n. 10/2004 e n. 11/2004).

Ora, con sentenza n. 391/2005 il TAR del Lazio ha respinto il ricorso avanzato dalla Finworld SpA avverso il citato provvedimento di cancellazione.

A seguito della presentazione di appello cautelare da parte dell'intermediario, con Decreto n. 6356/2005 pronunciato *inaudita altera parte*, il Presidente del Consiglio di Stato ha accolto l'istanza di sospensione provvisoria del dispositivo del TAR del Lazio proposta dall'appellante, fissando la trattazione in sede collegiale della medesima domanda cautelare per la Camera di Consiglio del giorno 13.1.2006. In tale sede, con ordinanza n. 140/2006 il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare di sospensione del dispositivo del TAR del Lazio, fino alla pubblicazione della relativa motivazione, subordinatamente alla prestazione di una cauzione fideiussoria.

VII – SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Sanzioni

– BANCA DEL CROTONESE – CREDITO COOPERATIVO

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB);

VISTA la lettera n. 1096758 del 16.11.2005 con la quale la Banca d'Italia, dopo aver espletato i prescritti adempimenti in conformità al disposto dell'art. 145 TUB e delle relative Istruzioni di Vigilanza, ha proposto l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie in relazione alle seguenti infrazioni rilevate presso la Banca del Crotonese – Credito Cooperativo, con sede in Torre frazione di Melissa (Crotona), nel corso degli accertamenti ispettivi di vigilanza condotti, ai sensi dell'art. 54 TUB, dal 20.1.2005 al 25.3.2005:

- 1) carenze nell'organizzazione, nei controlli interni e nell'area del credito da parte del Consiglio di amministrazione e del Direttore (art. 53, comma 1, lett. d), TUB; tit. IV, cap. 11, Istr. di Vig.);
- 2) carenze nei controlli da parte del Collegio sindacale (art. 53, comma 1, lett. d), TUB; tit. IV, cap. 11, Istr. di Vig.);

– omissis –

D E C R E T A

A carico delle persone di seguito indicate, nella qualità per ciascuna di esse precisata, sono inflitte, ai sensi dell'art. 144 TUB, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

Componenti il Consiglio di amministrazione

Scaramuzza Giuseppe, Caligiuri Giovanni, Rizzuto Ottavio, Mattace Stanislao, Gemelli Giuseppe, Proietto Donato Alfonso, Lamanna Giuseppe, Greco Saverio Vincenzo, Filosa Antonio, Murgi Francesco

Per l'irregolarità sub 1): € 1.500,00 ciascuno.

Componenti il Collegio sindacale

Mungo Vincenzo, Vincenzo Lorenzo, Mingrone Pierluigi

Per l'irregolarità sub 2): € 1.500,00 ciascuno.

Direttore

Ierullo Francesco

Per l'irregolarità sub 1): € 1.500,00.

– omissis –

Complessivamente: – omissis –

– omissis –

Roma, addì 16 dicembre 2005

IL MINISTRO: G. TREMONTI

– **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN GIORGIO E MEDUNO**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB);

VISTA la lettera n. 1090457 del 14.11.2005 con la quale la Banca d'Italia, dopo aver espletato i prescritti adempimenti in conformità al disposto dell'art. 145 TUB e delle relative Istruzioni di Vigilanza, ha proposto l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie in relazione alla seguente infrazione rilevata presso la Banca di Credito Cooperativo di San Giorgio e Meduno, con sede in San Giorgio della Richinvelda (Pordenone), nel corso degli accertamenti ispettivi di vigilanza condotti, ai sensi dell'art. 54 TUB, dal 14.2.2005 al 20.4.2005:

- posizioni ad andamento anomalo e previsioni di perdite non segnalate all'Organo di Vigilanza (art. 51, TUB; tit. VI, cap. 1, Istr. di Vig.).

– omissis –

D E C R E T A

A carico delle persone di seguito indicate, nella qualità per ciascuna di esse precisata, sono inflitte, ai sensi dell'art. 144 TUB, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

Consiglio di amministrazione

D'Andrea Marino, Mian Lino, Colussi Valentino, Gattolini Paolo, Bortuzzo Giacomo, Cannone Lucia, Cominotto Eugenio, D'Andrea Sergio, Del Bianco Mario, Liva Franco, Sbrizzi Giuliano

Collegio sindacale

Pitton Sandra, Bidoli Elio, Zuliani Antonio

Direttore

Diminutto Giancarlo

Per l'irregolarità sopra descritta: € 1.000,00 ciascuno.

– omissis –

Roma, addì 16 dicembre 2005

IL MINISTRO: G. TREMONTI

– **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SCANDALE**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB);

VISTA la lettera n. 1101941 del 17.11.2005 con la quale la Banca d'Italia, dopo aver espletato i prescritti adempimenti in conformità al disposto dell'art. 145 TUB e delle relative Istruzioni di Vigilanza, ha proposto l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie in relazione alle seguenti infrazioni rilevate presso la Banca di Credito Cooperativo di Scandale, con sede in Scandale (Crotone), nel corso degli accertamenti ispettivi di vigilanza condotti, ai sensi dell'art. 54 TUB, dal 20.1.2005 al 18.3.2005:

- 1) carenze nell'organizzazione, nei controlli interni e nella gestione ed erogazione del credito da parte del Consiglio di amministrazione e del Direttore (art. 53, comma 1, lett. d), TUB; tit. IV, cap. 11, Istr. di Vig.);
- 2) carenze nei controlli da parte del Collegio sindacale (art. 53, comma 1, lett. d), TUB; tit. IV, cap. 11, Istr. di Vig.).

– omissis –

D E C R E T A

A carico delle persone di seguito indicate, nella qualità per ciascuna di esse precisata, sono inflitte, ai sensi dell'art. 144 TUB, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

Componenti il Consiglio di amministrazione

Carvelli Iginio, Grisi Antonio, Carvello Natale, Mollica Mario, Drammis Antonio, Chiaravallotti Vincenzo, Giovanazzi Giuseppe, Bonofiglio Salvatore, Facente Massimo

Direttore

Brescia Carlo Gaspare

Per l'irregolarità sub 1): € 1.500,00 ciascuno.

Componenti il Collegio sindacale

Fiumara Giancarlo, Irrera Giuseppe, Asteriti Francesco

Per l'irregolarità sub 2): € 1.500,00 ciascuno.

– omissis –

Roma, addì 16 dicembre 2005

IL MINISTRO: G. TREMONTI

– **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PADANA ORIENTALE SAN MARCO –
ROVIGO**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB);

VISTA la lettera n. 1101068 del 16.11.2005 con la quale la Banca d'Italia, dopo aver espletato i prescritti adempimenti in conformità al disposto dell'art. 145 TUB e delle relative Istruzioni di Vigilanza, ha proposto l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie in relazione alle seguenti infrazioni rilevate presso la Banca di Credito Cooperativo Padana Orientale San Marco – Rovigo, con sede in Rovigo, nel corso degli accertamenti ispettivi di vigilanza condotti, ai sensi dell'art. 54 TUB, dal 24.1.2005 all'8.4.2005:

- 1) carenze nell'organizzazione e nei controlli interni da parte del Consiglio di amministrazione (art. 53, comma 1, lett. d), TUB; tit. IV, cap. 11, Istr. di Vig.);
- 2) carenze nei controlli da parte del Collegio sindacale (art. 53, comma 1, lett. d), TUB; tit. IV, cap. 11, Istr. di Vig.);
- 3) carenze nell'organizzazione e nei controlli interni da parte dell'ex Direttore (art. 53, comma 1, lett. d), TUB; tit. IV, cap. 11, Istr. di Vig.);
- 4) carenze nell'istruttoria, erogazione, gestione e controllo delle pratiche di fido (art. 53, comma 1, lett. d), TUB; tit. IV, cap. 11, Istr. di Vig.);
- 5) sportelli ad operatività ridotta utilizzati come sportelli ordinari (art. 53, comma 1, lett. d), TUB; tit. III, cap. 2, Istr. di Vig.).

– omissis –

D E C R E T A

A carico delle persone di seguito indicate, nella qualità per ciascuna di esse precisata, sono inflitte, ai sensi dell'art. 144 TUB, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

Componenti il Consiglio di amministrazione

TENAN Ramis, GEDDO Cristina, LIVIERO Lorenzo, ZENNARO Paolo, ALLODOLI Francesco, BARBUJANI Lorenzo, BOLDRIN Edo, BORIN Raffaele, RIZZATELLO Emanuele, STRENGTHETTO Giovanni, TIBERTO Simonetta, VANCINI Giuseppe

Per l'irregolarità sub 1): € 1.500,00 ciascuno.

Per l'irregolarità sub 4): € 1.500,00 ciascuno.

Per l'irregolarità sub 5): € 1.500,00 ciascuno.

Complessivamente: € 4.500,00 ciascuno.

Ex Consigliere

FERLIN Alessandro

Per l'irregolarità sub 1): € 1.500,00.

Per l'irregolarità sub 4): € 1.500,00.

Per l'irregolarità sub 5): € 1.500,00.

Complessivamente: € 4.500,00.

Componenti il Collegio sindacale

CAPPELLO Alfredo, ARGENTINI Nicola, PREARO Paolo

Per l'irregolarità sub 2): € 1.500,00 ciascuno.

Ex Direttore

FIOCCHI Ugo

Per l'irregolarità sub 3): € 1.500,00.

Per l'irregolarità sub 4): € 1.500,00.

Per l'irregolarità sub 5): € 1.500,00.

Complessivamente: € 4.500,00.

– omissis –

Roma, addì 16 dicembre 2005

IL MINISTRO: G. TREMONTI

– **BANCA SAN FRANCESCO – CREDITO COOPERATIVO – CANICATTÌ**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB);

VISTA la lettera n. 1090373 del 14.11.2005 con la quale la Banca d'Italia, dopo aver espletato i prescritti adempimenti in conformità al disposto dell'art. 145 TUB e delle relative Istruzioni di Vigilanza, ha proposto l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie in relazione alle seguenti infrazioni rilevate presso la Banca San Francesco – Credito Cooperativo –

Canicatti (Agrigento), con sede in Canicatti (Agrigento), nel corso degli accertamenti ispettivi di vigilanza condotti, ai sensi dell'art. 54 TUB, dall'1.2.2005 al 21.4.2005:

- 1) carenze nell'organizzazione e nei controlli interni da parte del Consiglio di amministrazione (art. 53, comma 1, lett. d), TUB; tit. IV, cap. 11, Istr. di Vig.);
- 2) carenze nei controlli da parte del Collegio sindacale (art. 53, comma 1, lett. d), TUB; tit. IV, cap. 11, Istr. di Vig.);
- 3) carenze nell'organizzazione e nei controlli interni da parte del Direttore (art. 53, comma 1, lett. d), TUB; tit. IV, cap. 11, Istr. di Vig.);
- 4) carenze nell'istruttoria, erogazione, gestione e controllo delle pratiche di fido (art. 53, comma 1, lett. d), TUB; tit. IV, cap. 11, Istr. di Vig.).

– omissis –

D E C R E T A

A carico delle persone di seguito indicate, nella qualità per ciascuna di esse precisata, sono inflitte, ai sensi dell'art. 144 TUB, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

Componenti il Consiglio di amministrazione

AUGELLO Vito, SEDITA Salvatore, BUSCEMI Franco, CARLINO Michele, MANGANARO Cataldo, PONTILLO Antonio, SCIABICA Salvatore, TRICOLI Domenico, VELLA Roberto

Per l'irregolarità sub 1): € 3.000,00 ciascuno.

Per l'irregolarità sub 4): € 3.000,00 ciascuno.

Complessivamente: € 6.000,00 ciascuno.

Componenti il Collegio sindacale

LO VERME Giuseppe, SAMBITO Salvatore

Ex componente il Collegio sindacale (1)

BUTERA Andrea

Per l'irregolarità sub 2): € 3.000,00 ciascuno.

Direttore

ROSSI Giancarlo

Per l'irregolarità sub 3): € 3.000,00.

(1) *Recte*: "Presidente del Collegio sindacale".

Per l'irregolarità sub 4): € 3.000,00.

Complessivamente: € 6.000,00.

– omissis –

Roma, addì 16 dicembre 2005

IL MINISTRO: G. TREMONTI

– **CASSA RAIFFEISEN DI RIFIANO-CAINES**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB);

VISTA la lettera n. 1060881 del 7.11.2005 con la quale la Banca d'Italia, dopo aver espletato i prescritti adempimenti in conformità al disposto dell'art. 145 TUB e delle relative Istruzioni di Vigilanza, ha proposto l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie in relazione alle seguenti infrazioni rilevate presso la Cassa Raiffeisen di Rifiano-Caines, con sede in Rifiano (Bolzano), nel corso degli accertamenti ispettivi di vigilanza condotti, ai sensi dell'art. 54 TUB, dall'11.11.2004 al 21.1.2005:

- 1) carenze nell'organizzazione e nei controlli interni da parte del Consiglio di amministrazione (art. 53, comma 1, lett. d), TUB; tit. IV, cap. 11, Istr. di Vig.);
- 2) carenze nei controlli da parte del Collegio sindacale (art. 53, comma 1, lett. d), TUB; tit. IV, cap. 11, Istr. di Vig.);
- 3) carenze nell'organizzazione e nei controlli interni da parte del Direttore (art. 53, comma 1, lett. d), TUB; tit. IV, cap. 11, Istr. di Vig.);
- 4) violazione della normativa in materia di contenimento del rischio (art. 53, comma 1, lett. B), TUB; tit. IV, cap. 5, Istr. di Vig.);
- 5) posizioni ad andamento anomalo e previsioni di perdite non segnalate all'Organo di Vigilanza (art. 51, TUB; tit. VI, cap. 1, Istr. di Vig.).

– omissis –

VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige del 24.3.2005 con la quale, ai sensi dell'art. 70, comma 1, lett. a) e b), TUB, sono stati sciolti gli organi con funzione di amministrazione e di controllo della predetta Cassa Raiffeisen di Rifiano-Caines e la stessa è stata posta in amministrazione straordinaria;

D E C R E T A

A carico delle persone di seguito indicate, nella qualità per ciascuna di esse precisata, sono inflitte, ai sensi dell'art. 144 TUB, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

Ex componenti il Consiglio di amministrazione

HEHL Peter, KLEON Anton, UNTERTHURNER Stefan, ERB Michael, PIRCHER Alois

Per l'irregolarità sub 1): € 5.000,00 ciascuno.

Per l'irregolarità sub 4): € 5.000,00 ciascuno.

Per l'irregolarità sub 5): € 5.000,00 ciascuno.

Complessivamente: € 15.000,00 ciascuno.

Ex componenti il Collegio sindacale

KLOTZNER Walter, KROESS Josef, SCHROTT Josef

Per l'irregolarità sub 2): € 5.000,00 ciascuno.

Per l'irregolarità sub 4): € 5.000,00 ciascuno.

Per l'irregolarità sub 5): € 5.000,00 ciascuno.

Complessivamente: € 15.000,00 ciascuno.

Ex Direttore

FUCHSBRUGGER Rudolf

Per l'irregolarità sub 3): € 5.000,00.

– omissis –

Roma, addì 14 dicembre 2005

IL MINISTRO: G. TREMONTI

– **CASSA RAIFFEISEN ULTIMO – S. PANCRAZIO – LAUREGNO**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB);

VISTA la lettera n. 1090435 del 14.11.2005 con la quale la Banca d'Italia, dopo aver espletato i prescritti adempimenti in conformità al disposto dell'art. 145 TUB e delle relative Istruzioni di Vigilanza, ha proposto l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie in relazione alle seguenti infrazioni rilevate presso la Cassa Raiffeisen Ultimo – S. Pancrazio – Lauregno, con sede in Santa Valburga frazione di Ultimo (Bolzano), nel corso degli accertamenti ispettivi di vigilanza condotti, ai sensi dell'art. 54 TUB, dal 2.2.2005 al 25.3.2005:

- 1) carenze nell'organizzazione, nei controlli interni e nella gestione ed erogazione del credito da parte del Consiglio di amministrazione e del Direttore (art. 53, comma 1, lett. d), TUB; tit. IV, cap. 11, Istr. di Vig.);

- 2) carenze nei controlli da parte del Collegio sindacale (art. 53, comma 1, lett. d), TUB; tit. IV, cap. 11, Istr. di Vig.);
- 3) posizioni ad andamento anomalo e previsioni di perdite non segnalate all'Organo di Vigilanza (art. 51 TUB; tit. VI, cap. 1, Istr. di Vig.).

– omissis –

DECRETA

A carico delle persone di seguito indicate, nella qualità per ciascuna di esse precisata, sono inflitte, ai sensi dell'art. 144 TUB, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

Componenti il Consiglio di amministrazione

Schwienbacher Oswald, Staffler Hubert, Ungerer Kajetan, Kainz Josef, Laimer Georg, Paris Josef, Pichler Adalbert, Laimer Alois, Kaserer Paul, Karmutsch Guenter

Direttore

Eder Roland

Per l'irregolarità sub 1): € 1.500,00 ciascuno.

Per l'irregolarità sub 3): € 1.500,00 ciascuno.

Complessivamente: € 3.000,00 ciascuno.

Componenti il Collegio sindacale

Pircher Bruno, Schwienbacher Werner, Staffler Hans

Per l'irregolarità sub 2): € 1.500,00 ciascuno.

Per l'irregolarità sub 3): € 1.500,00 ciascuno.

Complessivamente: € 3.000,00 ciascuno.

– omissis –

Roma, addì 16 dicembre 2005

IL MINISTRO: G. TREMONTI

VIII – VARIE

– **Banca di Credito Cooperativo di Oppido Lucano e Ripacandida**

Il coefficiente di solvibilità particolare del 15% è stato ridotto al 12,5%, con decorrenza dalla prima segnalazione utile.